



LICEO CLASSICO STATALE "T. TASSO"
Piazza S. Francesco, 1 - 84122 SALERNO - Tel. 089/225424
C.F. 80022120655 - Autonomia SA1X 16
Pec : sapc12000x@pec.istruzione.it - Peo sapc12000x@istruzione.it
sito web: <http://www.liceotassosalerno.gov.it>



CONSIDERATO	Che nel rispetto dei principi di cui sopra l'Istituto intende svolgere un'indagine di mercato esplorativa al fine di individuare le soluzioni presenti sul mercato adeguate alle proprie esigenze assicurative, nonché l'operatore economico per l'affidamento dei servizi assicurativi in base all'offerta presentata economicamente più vantaggiosa.
CONSIDERATO	che l'Istituto si avvale dell'assistenza e della consulenza di esperti del mercato assicurativo per l'analisi dei rischi, per l'elaborazione del capitolato tecnico e l'individuazione dei requisiti minimi.

AVVISA

che, previa indagine di mercato, si procederà all'individuazione di un operatore economico per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto con decorrenza **dalle ORE 24,00 del 16/10/2018, e scadenza dalle ORE 24,00 del 16/10/2019** -

RENDE NOTO

che la presente indagine di mercato è puramente esplorativa, non è impegnativa per l'Istituto e viene avviata nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, economicità, imparzialità, adeguata pubblicità, rotazione, non discriminazione e parità di trattamento e pertanto non vincola in alcun modo l'Istituto con gli Operatori Economici che presenteranno offerte, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.

Si precisa altresì che la presente indagine non costituisce proposta contrattuale e che l'Istituzione Scolastica si riserva in ogni caso ed in qualsiasi **momento il diritto di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine o di non dar seguito ad alcuna procedura di scelta del contraente**, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute dagli operatori economici per aver fornito informazioni richieste dalla presente indagine, ovvero **di procedere all'affidamento, anche in presenza di 1 sola offerta purché valida e congrua.**

INVITA

Le imprese interessate a partecipare all'indagine di mercato per l'affidamento di cui all'oggetto rispettando le indicazioni di seguito riportate.

Stazione Appaltante

Istituto: LICEO CLASSICO STATALE "T. TASSO"

Codice fiscale: 80022120655

Codice Ministeriale: SAPC12000X

Piazza S. Francesco, 1

84122 - SALERNO

Tel. e fax 089/225424

e-mail: sapc12000x@istruzione.it



LICEO CLASSICO STATALE "T. TASSO"
Piazza S. Francesco, 1 - 84122 SALERNO - Tel. 089/225424
C.F. 80022120655 - Autonomia SA1X 16
Pec : sapc12000x@pec.istruzione.it - Peo sapc12000x@istruzione.it
sito web: <http://www.liceotassosalerno.gov.it>



ART. 1 – Oggetto

I servizi assicurativi di cui alla presente indagine sono relativi a: "**Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale**" così come più ampiamente specificato nello Schema di contratto -Allegato 1.

ART. 2 – Requisiti di partecipazione

- Iscrizione alla CCIAA di competenza per il settore di attività oggetto di affidamento.
- Autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle Assicurazioni Private con riferimento ai rami oggetto di affidamento, secondo quanto previsto dal D. Lg. 209/2005.
- *(nel caso in cui il partecipante sia un'Agenzia): Autorizzazione da parte della Compagnia mandante a partecipare alla gara ed a impegnare la stessa.*
- Raccolta premi, nel triennio 2015-2017 e nei rami assicurativi oggetto di affidamento, non inferiore o pari a complessivi € 1.000.000,00.
- Aver concluso nel triennio 2015-2017 almeno 3 contratti con Istituzioni Scolastiche, nel servizio oggetto di affidamento.

ART. 3 – Durata del contratto - Proroga Tecnica

Il contratto di appalto di servizi di cui alla presente indagine avrà **durata di anni 1 (uno)** a partire dal **16/10/2018** e non sarà soggetto a tacito rinnovo né al rinnovo espresso e cessa la sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Nel caso di contratto pluriennale è tuttavia facoltà della Stazione Appaltante recedere annualmente dal contratto, tramite raccomandata a/r o fax, con preavviso di almeno 60 giorni.

Si prevede la possibilità di modificare, mediante proroga, la durata del contratto purché ancora in corso di esecuzione.

La proroga è limitata al tempo strettamente necessaria alla conclusione delle procedure, necessario per l'individuazione di un nuovo contraente.

Qualora ci si avvalga della proroga, l'aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 4 - Importo premi

Il premio annuale lordo pro capite **non può essere superiore ad € 8,00 e non inferiore ad € 6,00** .

Il numero degli assicurati è stimato in:

- **Alunni n. 810**
- **Operatori Scolastici Docenti ed Ata n. 70**

Il valore complessivo stimato in base al numero degli assicurati del contratto per la sua durata complessiva è pari ad € 7.040,00 , calcolati tenuto conto dell'importo annuo stimato di € 7.040,00 .

ART. 5 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

L'offerta dovrà essere contenuta, **a pena di esclusione, in un plico sigillato**, recante a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante o procuratore e recante altresì, gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale) e la dicitura: "**NON APRIRE - CONTIENE OFFERTA PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ISTITUTO**".



LICEO CLASSICO STATALE "T. TASSO"
Piazza S. Francesco, 1 - 84122 SALERNO - Tel. 089/225424
C.F. 80022120655 - Autonomia SA1X 16
Pec : sapc12000x@pec.istruzione.it - Peo sapc12000x@istruzione.it
sito web: <http://www.liceotassosalerno.gov.it>



L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 gg dal termine di scadenza di presentazione dell'offerta.

L'offerta dovrà essere recapitata al seguente indirizzo:

Istituto: LICEO CLASSICO STATALE "T. TASSO"

Codice fiscale: 80022120655

Codice Ministeriale: SAPC12000X

Piazza S. Francesco, 1

84122 - SALERNO

e dovrà pervenire, **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL GIORNO 11/06/2018.**

Potrà essere recapitata con qualsiasi mezzo ad esclusivo rischio del mittente.

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza (espresso in data ed ora).

Non saranno presi in considerazione i plichi che non rechino all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e/o la denominazione dell'Impresa concorrente.

Detti plichi non ammessi non saranno aperti né presi in considerazione ai fini della procedura selettiva.

Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla presente indagine di mercato, **tre buste sigillate**, ciascuna recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante o procuratore, così strutturate:

Busta n.1 - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Busta n.2 - "OFFERTA TECNICA"

Busta n.3 - "OFFERTA ECONOMICA"

La Busta n.1 - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovrà contenere :

- 1) **Domanda di partecipazione e Dichiarazioni redatta preferibilmente utilizzando l' Allegato 2** , compilata in tutte le parti necessarie, timbrata e firmata dal legale rappresentante (o procuratore fornito dei poteri necessari).

La Busta n.2 - "OFFERTA TECNICA" dovrà contenere:

- 1) La **scheda di offerta tecnica redatta esclusivamente, a pena di esclusione, sul modello di cui all'Allegato 3** contenente le eventuali varianti tecniche alle condizioni base, **timbrata e siglata in ogni pagina** dal legale rappresentante (o procuratore fornito dei poteri necessari).

In caso di R.T.I. o Coassicurazione, la sottoscrizione dovrà essere apposta:

- dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale dell'Impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituito;
- da ciascun Legale Rappresentante o Procuratore Speciale di tutte le Imprese raggruppande in caso di R.T.I. costituendo;
- dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale dell'Impresa delegataria in caso di Coassicurazione.

- 2) Lo **Schema di Contratto - Allegato 1, a pena di esclusione**, timbrato e sottoscritto, per accettazione in ogni pagina.

In caso di R.T.I. o Coassicurazione, la sottoscrizione dovrà essere apposta:

- dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale dell'Impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituito;
- da ciascun Legale Rappresentante o Procuratore Speciale di tutte le Imprese raggruppande in caso di R.T.I. costituendo;
- dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale dell'Impresa delegataria in caso di Coassicurazione.



LICEO CLASSICO STATALE "T. TASSO"
Piazza S. Francesco, 1 - 84122 SALERNO - Tel. 089/225424
C.F. 80022120655 - Autonomia SA1X 16
Pec : sapc12000x@pec.istruzione.it - Peo sapc12000x@istruzione.it
sito web: <http://www.liceotassosalerno.gov.it>



Non saranno ammesse offerte tecniche formulate su modelli di scheda differenti e/o con schemi di contratto diversi da quelli allegati alla presente indagine.

La Busta n.3 - "OFFERTA ECONOMICA" dovrà contenere:

1) La scheda di offerta economica redatta su modulo conforme al fac-simile di cui all'Allegato 4 e firmata dal legale rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari, con indicazione del premio annuo lordo pro capite offerto, in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra il premio indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale quello più vantaggioso per l'Istituto Scolastico. L'importo dovrà essere tassativamente indicato con un massimo di due cifre decimali. Non saranno presi in considerazione cifre decimali ulteriori rispetto alla seconda né saranno compiute operazioni di arrotondamento e, pertanto, il valore offerto si intenderà quello fissato alla seconda cifra decimale.

In caso di R.T.I. o Coassicurazione, la sottoscrizione dovrà essere apposta:

- dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale dell'Impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituito;
- dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale di tutte le Imprese raggruppande in caso di R.T.I. costituendo;
- dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale dell'Impresa delegataria in caso di Coassicurazione.

ART. 6 - Criterio di Aggiudicazione

L' affidamento del servizio sarà aggiudicato con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, valutata in base ai parametri stabiliti di seguito e risultante dalla somma dei punteggi pari ad un massimo di 100/100 secondo la seguente ripartizione:

- **OFFERTA ECONOMICA** (punteggio massimo attribuibile 25 punti)
- alle offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:

$$P_i = 25 \times \frac{(O_{max} - O_i)}{(O_{max} - O_{min})}$$

dove,

P_i = Punteggio assegnato all'offerta in esame

O_{max} = Premio massimo previsto all'art. 4

O_i = Premio dell'offerta in esame

O_{min} = Premio minimo previsto all'art. 4

- **OFFERTA TECNICA** (punteggio massimo complessivo 75 punti)

Alle offerte i punti saranno attribuiti secondo quanto segue:

- 10 punti** saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale dei valori e delle condizioni base di cui alla Scheda Offerta tecnica – ALLEGATO 3, **che verranno ridotti o aumentati in base alle varianti inferiori o superiori proposte secondo il seguente criterio:**
- Fino ad un massimo di **10 punti**, saranno decurtati alle offerte che prevedano **"varianti tecniche inferiori alle condizioni base"** ammesse solo se previste all'Opzione 1 dell'Allegato 3 – Scheda Offerta Tecnica.
- Fino ad un massimo di **65**, saranno aggiunti in funzione delle **"varianti tecniche superiori alle condizioni base"** previste nella scheda di offerta tecnica alle sole opzioni 2 oppure 3.

N.B. Può essere barrata 1 sola Opzione per GARANZIA assicurativa. Nel caso vengano barrate più OPZIONI per la stessa GARANZIA, verrà ritenuta valida quella più conveniente per l'Istituto.

Sono previsti all'opzione 3, per alcune garanzie, sub-criteri il cui punteggio sarà calcolato applicando le seguenti formule;



LICEO CLASSICO STATALE "T. TASSO"
Piazza S. Francesco, 1 - 84122 SALERNO - Tel. 089/225424
C.F. 80022120655 - Autonomia SA1X 16
Pec : sapc12000x@pec.istruzione.it - Peo sapc12000x@istruzione.it
sito web: <http://www.liceotassosalerno.gov.it>



$$P_i = P_{max} \times \frac{O_i}{O_{max}}$$

dove,

P_i = Punteggio assegnato all'offerta in esame

P_{max} = Punteggio massimo attribuibile per sub-criteri

O_i = Valore dell'offerta in esame

O_{max} = Valore più alto tra le offerte

IMPORTANTE :

- Nel caso non sia indicato alcun valore, il valore "O_i" sarà considerato uguale alla condizione base.
- il punteggio attribuito sarà tassativamente attribuito con un arrotondamento a 2 (due) cifre decimali.
- Non sono ammessi valori inferiori alle condizioni base.

ART. 7 – Affidamento

Il servizio verrà affidato a favore della ditta che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa così come risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla componente tecnica ed a quella economica.

Qualora due o più offerte dovessero ottenere identico punteggio complessivo (tecnico + economico), l'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'offerente che avrà totalizzato il maggior punteggio tecnico.

Qualora due o più offerte oltre ad aver ottenuto identico punteggio complessivo (tecnico + economico), ed identico punteggio tecnico l'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'offerente che avrà totalizzato il maggior punteggio della sezione infortuni.

In caso di ulteriore identità di punteggio tecnico l'aggiudicazione sarà effettuata mediante sorteggio tra le ditte che risultano in parità.

L'eventuale affidamento del servizio sarà effettuato **ai sensi dell'art 32 comma 2 , secondo periodo**, del D. Lgs. 50/2016 da parte del Responsabile Unico del Procedimento .

ART. 8 - Stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

Si precisa che, qualora in fase di emissione della polizza, risulti una discordanza fra le condizioni contrattuali e lo schema di contratto accettato in sede di offerta, verranno applicate quelle più favorevoli all'Istituto Scolastico.

Ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b), il contratto potrà essere stipulato senza applicare il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo.

ART. 9 - Caratteristiche Generali del Servizio, modalità di pagamento.

Vedi Schema di Contratto Allegato 1 alla presente indagine.

ART. 10 - Clausola Broker

L'Istituto Scolastico dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del contratto assicurativo alla: Lenza Broker Assicurazioni Srl – Via G. Vicinanza, 16 - 84123 Salerno
TEL. 089.2580584 - FAX. 089.2754091 – e-mail: divisionescuole@lenzabroker.it



LICEO CLASSICO STATALE "T. TASSO"
Piazza S. Francesco, 1 - 84122 SALERNO - Tel. 089/225424
C.F. 80022120655 - Autonomia SA1X 16
Pec : sapc12000x@pec.istruzione.it - Peo sapc12000x@istruzione.it
sito web: <http://www.liceotassosalerno.gov.it>



La remunerazione dell'attività svolta dalla società Lenza Broker Assicurazioni Srl verrà corrisposta, in conformità agli usi vigenti, dalla Compagnia di assicurazione risultata aggiudicataria.

La remunerazione al Broker è fissata in misura pari al 12 % di ciascun premio imponibile annuo relativo alle garanzie contratte.

Tale compenso rappresenta una parte dell'aliquota predefinita e già pre-calcolata dalla Compagnia di assicurazione, come onere distributivo (rete agenziale) e non potrà pertanto incidere sull'ammontare del premio o determinare un incremento di costo a carico dall'Amministrazione Scolastica.

ART. 11 - Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, in ordine alla presente indagine di mercato si informa che:

- a) i dati verranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali, amministrative e contabili di questa Amministrazione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati;
- b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il partecipante, onde aggiudicarsi l'appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa ed alla presente indagine di mercato;
- c) la conseguenza di un eventuale rifiuto comporta la decadenza dall'affidamento;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 1. il personale interno dell'Amministrazione implicato nell'indagine;
 2. le competenti prefetture ai fini della vigente normativa "Antimafia";
 3. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- e) i dati verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dall'art.7 del sopra citato decreto legislativo 196/03, sotto riportato;
- f) titolare del trattamento è l'Istituto Scolastico
- g) responsabile del trattamento è il DSGA

ART. 12 - Responsabile del Procedimento

Ai sensi della L. 241/1990 e del D.lgs 50/2016 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il Dsga Martino Michele. Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti dovranno avvenire esclusivamente via email all'indirizzo dell'Istituzione Scolastica all'attenzione del Responsabile del Procedimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Carmela Santarcangelo

Documento firmato digitalmente ai sensi del Cad-Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.

Allegati:

- 1. Schema di Contratto;**
- 2. Domanda di partecipazione e Dichiarazioni;**
- 3. Modello Scheda di Offerta Tecnica;**
- 4. Modello Scheda di Offerta Economica**

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

**Schema di contratto di assicurazione relativo alle garanzie
RESPONSABILITÀ CIVILE, INFORTUNI, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE.**

La presente polizza è stipulata tra

**LICEO CLASSICO STATALE "T. TASSO"
Piazza S. Francesco, 1 – 84122 SALERNO**

e

Decorrenza: ore 24,00 del 16/10/2018
Scadenza: ore 24,00 del 16/10/2019

N. B.

Il presente Schema di Contratto – Allegato 1 - **a pena di esclusione**, deve essere timbrato e sottoscritto, per accettazione in ogni pagina, da parte della/e compagnia/e offerenti.

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

Indice

Definizioni

Parte Prima «Norme che regolano l'assicurazione in generale»

Parte Seconda «Norme che regolano l'assicurazione infortuni»

Parte Terza «Norme che regolano l'assicurazione responsabilità civile»

Parte Quarta «Norme che regolano le prestazioni di assistenza»

Parte Quinta «Norme che regolano l'assicurazione tutela legale»

Condizioni Particolari

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

Definizioni	
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:	
Alunni /Allievi/Studenti	Chiunque risulta iscritto all'Istituto Scolastico Contraente o che partecipi con titolo ad un'attività assicurata dal presente contratto;
Amministrazione Scolastica	Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.).
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Assistenza	L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.
Bagaglio	Tutto quanto l'Assicurato porta con sé per il fabbisogno personale durante il viaggio.
Beneficiario (caso morte)	Gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate ai quali la Società dovrà corrispondere la somma assicurata.
Bicibus	Servizio organizzato di accompagnamento in bicicletta degli alunni dal luogo di ritrovo stabilito alla scuola e viceversa
Centrale Operativa	La struttura, costituita da medici, tecnici, operatori che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Coassicurazione	Ripartizione fra più assicuratori, in quote determinate, del rischio assicurato con un unico contratto di assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione, nello specifico l'Istituto Scolastico pubblico o privato di ogni ordine e grado che sottoscrive la presente assicurazione anche in favore di terzi.
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Day Hospital	La degenza senza pernottamento in Istituto di cura
Delegataria	L'impresa che, in caso di coassicurazione, conclusa la trattativa con il contraente, provvede all'emissione del contratto assicurativo, all'incasso del premio, alla liquidazione dei danni e ad ogni altra incombenza gestionale, anche per conto e nell'interesse delle altre imprese partecipanti al rischio (coassicuratrici).
Eestero	Tutti i paesi non ricompresi nella definizione di Italia.
Europa	I paesi dell'Europa geografica fino al confine dei Monti Urali e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Evento	L'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
Familiare	Coniuge, convivente, figlio, genero o nuora, fratello o sorella, genitore, suocero (purché risultante dallo stato di famiglia).
Franchigia	La parte del danno, stabilita nella polizza, che rimane a carico dell'assicurato.
Furto	Il reato previsto dall'Art. 624 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garanzia	L'impegno della Società in base al quale, in caso di sinistro procede al pagamento dell'indennizzo del sinistro subito dall'Assicurato o al risarcimento del danno arrecato dall'Assicurato a terzi e per il quale è stato pagato il relativo premio.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità Permanente	La perdita definitiva, anatomica o funzionale, di organi o arti o parti di questi.
Istituto di cura	Ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

	ospedaliera.
Istituto Scolastico	La Scuola contraente facente parte dell'Amministrazione Scolastica; l'Istituto Scolastico è composto dalla sede principale e da quelle secondarie (comprese le sedi staccate, succursali, aggregate, plessi ecc. anche se provvisorie), che dipendono dalla sede amministrativa o didattica Contraente oppure le strutture esterne presso cui si svolgono le attività rientranti nel normale programma di studi o comunque regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti, in ottemperanza alle normative vigenti.
Italia	Il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Malattia	Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia improvvisa	Malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.
Malattia preesistente	Malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione della polizza.
Malore	L'indisposizione fisica improvvisa e dolorosa.
Massimale	La somma massima stabilita in polizza fino alla concorrenza della quale la Società si impegna a prestare la garanzia e/o la prestazione prevista.
Mondo	Mondo intero.
Operatori Scolastici - Personale della Scuola	Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali e temporanei, aiutanti del Dirigente Scolastico, personale non docente di ruolo e non che intrattiene con l'Istituto Scolastico Assicurato rapporto di lavoro subordinato e continuativo, durante l'espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta nonché quali componenti squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di Legge.
Pedibus	Servizio organizzato di accompagnamento a piedi degli alunni dal luogo di ritrovo stabilito alla scuola e viceversa.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società, a fronte del pagamento della quale vengono fornite dalla Società stessa le garanzie previste dalla polizza.
Prestatori di lavoro	Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere a sensi dell'art. 2049 cod. civ. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).
Prestazioni	Sono le assistenze prestate dalla Centrale Operativa agli Assicurati ai sensi del presente contratto.
Residenza	Il luogo in cui l'Assicurato dimora abitualmente.
Ricovero	La degenza comportante pernottamento nell'Istituto di cura.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scuola	Vedere la definizione di Istituto Scolastico.
Scoperto	La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso o l'insorgere della controversia per i quali è prestata l'assicurazione oppure relativamente alla garanzia assistenza, il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del servizio e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.
Società	L'Impresa di assicurazioni.
Tutela legale	L'assicurazione prestata ai sensi del D.Lgs. 209/05 artt. 163-164-173 e 174.
Unico Sinistro	Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.
Vettore	Persona o società che esegue il trasporto di cose e persone per conto di terzi.
Viaggio	Il viaggio, il soggiorno risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

Parte Prima «Norme che regolano l'assicurazione in generale»

Art.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.. Tuttavia l'omissione di una circostanza eventualmente aggravante, così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Art.2 ESONERO DELLA COMUNICAZIONE DI ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.

Tuttavia, in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.

Art.3 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 90° (novantesimo) giorno successivo a tale data, eccetto i casi in cui la Compagnia non abbia ancora emesso i contratti definitivi e – laddove richieste - le fatture elettroniche , almeno 15 gg. precedenti alla suddetta scadenza ; in tale caso il termine per il pagamento s'intende prorogato di 15 gg. dalla data di emissione dei suddetti documenti.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° (novantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto.

Art.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art.6 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ EX ART. 3, LEGGE N. 136/2010 E S.M.I.

La Società, i subappaltatori e i subcontraenti si impegnano al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tale scopo detti soggetti si impegnano a comunicare al Contraente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità e Codice Fiscale dei soggetti delegati ad utilizzarli, entro 7 gg. dalla loro accensione o nel caso di conti corrente già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La Società si impegna inoltre ad inserire nei contratti con subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

assoluta dei contratti, la clausola con la quale ciascuno di essi si impegna agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i..

Art.7 RINUNCIA AL RECESSO IN CASO DI SINISTRO

La Società rinuncia al recesso per sinistro.

Art.8 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per il Mondo intero, salvo quanto eventualmente disposto nelle singole sezioni.

Art.9 DURATA DELL'ASSICURAZIONE - DEROGA AL PATTO DI TACITA PROROGA

La polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta; nel caso di contratto pluriennale è tuttavia facoltà della Stazione Appaltante recedere annualmente dal contratto, tramite raccomandata a/r o fax, con preavviso di almeno 60 giorni.

A richiesta dell'Istituto Scolastico Contraente, potrà essere concessa una proroga ai sensi di legge. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta, per ogni giorno di copertura.

In questo caso il termine per il pagamento del premio, a deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile secondo comma, viene fissato in 60 giorni, restando inteso che il premio stesso sarà soggetto al ricalcolo in base al numero degli alunni del nuovo anno scolastico e al numero degli Operatori della scuola da comprendere in garanzia, fermo il premio pro capite.

Art.10 GENERALITÀ DEGLI ASSICURATI

In merito alla comunicazione delle generalità degli assicurati si specifica quanto segue:

- **ALUNNI.** Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità degli alunni assicurati. Per la loro identificazione e per il computo del premio si farà riferimento esclusivo ai registri del contraente che quest'ultimo si obbliga ad esibire su richiesta della Società. Il Contraente, all'atto dell'adesione e/o stipula, è temporaneamente esonerato, ove impossibilitato, dal dichiarare il numero degli alunni iscritti e frequentanti da assicurare che sarà obbligatoriamente dichiarato entro 60 giorni dalla decorrenza della copertura.
- **CORSISTI E OPERATORI SCOLASTICI.** Le garanzie saranno prestate esclusivamente a favore dei soggetti che abbiano provveduto al pagamento del premio pro capite ed i cui nominativi saranno forniti dal Contraente alla Società in apposito elenco. Tali coperture decorreranno dalle ore 24:00 del giorno in cui la Società riceverà l'elenco, o dalle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente potrà dimostrare di averlo inviato. In caso di contratto pluriennale, per i soggetti che hanno aderito l'anno precedente, le garanzie saranno operanti fino all'invio del nuovo elenco assicurati ed - in ogni caso - non oltre i 60 gg. successivi alla data di scadenza annuale, termine entro cui dovrà avvenire anche l'invio del nuovo elenco assicurati.

Art.11 CALCOLO DEL PREMIO - TOLLERANZA 5%

Il premio di polizza viene calcolato sulla base del numero degli Alunni Iscritti e degli Operatori Scolastici aderenti. È concessa al Contraente la facoltà di calcolare il premio in modo forfettario, applicando il premio pro-capite sul 95% della totalità degli Alunni iscritti e di tutti gli Operatori Scolastici.

Ove non si raggiungesse la percentuale minima del 95% per una o per entrambi le categorie di soggetti, il Contraente dovrà fornire l'elenco degli assicurati ciò in deroga all'Art.10.

La comunicazione di tale numero definitivo deve avvenire entro il 60° (sessantesimo) giorno dalla data di effetto della copertura.

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

Art.12 STATO PSICOFISICO - PATOLOGIE OCCULTE

Tutti gli Assicurati sono garantiti, indipendentemente dal loro stato psicofisico o degli handicap di cui siano portatori.

Viene tuttavia precisato che se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto è imputabile a preesistenti situazioni fisiche e patologiche.

Art.13 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possano essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'Art. 1891 del Cod.Civ.

Art.14 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della rispettiva quota fermo restando la responsabilità solidale con le altre società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria individuata nel contratto stesso. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti dal Contraente/Assicurato con la Società Delegataria.

La Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.

Pertanto la firma apposta dalla Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali e massimali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di gestione ordinaria, stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc.). Di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

È fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi, il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime.

Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei Coassicuratori.

Articolo 15 - Produzione di informazioni sui sinistri

- a) Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 15 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui alla lettera c) del presente articolo, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato excel (o altro foglio di calcolo equivalente) tramite file modificabili e non modificabile e dovrà riportare per ciascun sinistro:
- il numero del sinistro attribuito dalla Società;
 - la data di accadimento dell'evento;
 - la data della denuncia;
 - la tipologia dell'evento;
 - la tipologia di garanzia;
 - l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

- sinistro senza seguito;
 - sinistro liquidato, con data e importo liquidato;
 - sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo a riserva.
- b) Inoltre la Società si impegna a fornire semestralmente l'elenco completo dei sinistri senza seguito, corredato da relativa motivazione e data di chiusura; annualmente invece sarà tenuto a fornire il rapporto sinistri-premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata.
- c) In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari all'1% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo.
- d) La Società si impegna a fornire ogni altra informazione relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

Il Contraente ha facoltà di richiedere informazioni puntuali sui singoli sinistri, indicando la tempistica e le modalità per il rilascio delle stesse.

Art.16 FORO COMPETENTE

Relativamente alle controversie tra Contraente o Assicurato e Società, in merito alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, il Foro competente in via esclusiva è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente/beneficiario/assicurato.

Art.17 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali dell'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente disciplinato dal contratto valgono le Norme di Legge.

ART 19 - CLAUSOLA BROKER

Il contraente, con il consenso dell'assicuratore, affida la gestione della polizza fino alla sua cessazione, compreso riforme, proroghe tecniche o rinnovi, al broker: Lenza Broker Assicurazioni srl – iscrizione RUI/Ivass B000132804 – sede Via G. Vicinanza, 16 – 84123 Salerno.

L'Assicuratore consegnerà al Broker copia dei contratti ed eventuali appendici di variazione, anche in caso di rinnovi e/o proroghe.

I compensi del Broker, come di consuetudine di mercato e come definiti nell'Avviso Pubblico/Disciplinare, restano a intero ed esclusivo carico della Compagnia Assicurativa o dell'Agenzia aggiudicatrice e non costituiranno giammai onere aggiuntivo per il contraente.

Agli effetti delle condizioni tutte della presente polizza, la Compagnia da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente stesso.

I premi di polizza potranno essere regolati dal Contraente al Broker che li rimetterà alla Compagnia e, in caso di coassicurazione, provvederà a ripartirli tra i coassicuratori. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche ai termini dell'art. 1901 C.C., del pagamento così effettuato.

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

PARTE SECONDA «NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI»

Art.20 ASSICURATI AGGIUNTIVI

Oltre alle persone indicate all'Art.10, l'assicurazione è estesa, senza il versamento di premi aggiuntivi anche a:

- Alunni diversamente abili purché l'Istituto Scolastico non sia rivolto prevalentemente ad essi ovvero preveda una forma statutaria per la quale risulti ad essa prevalentemente rivolto;
- Insegnanti di sostegno siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali che prestano la loro opera in favore dell'Istituto Scolastico Contraente;
- Genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31/05/74 e successivi o quando partecipino ad iniziative/progetti/attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli Organi Scolastici competenti;

Art.21 CAPITALI ASSICURATI

I capitali assicurati sono quelli indicati nella Scheda di offerta tecnica.

Art.22 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata per le conseguenze dirette ed esclusive degli infortuni che gli assicurati possono subire durante tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi o comunque siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti o organi autorizzati dagli stessi.

Art.23 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione infortuni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è altresì prestata per le seguenti attività anche se svolte al di fuori delle sedi scolastiche:

- tutte le ore di lezione, comprese le lezioni di educazione fisica o motoria e l'insegnamento complementare di avviamento alla pratica sportiva;
- tutte le attività ricreative di carattere ginnico-sportivo che si svolgano nel prescuola, interscuola e doposcuola, anche se extra-programma;
- le attività dei conservatori di musica, dell'Accademia Nazionale di Danza e dell'Accademia di Arte Drammatica;
- la preparazione, gli allenamenti e le gare dei Giochi della Gioventù e le manifestazioni sportive scolastiche internazionali indette dalle competenti Federazioni;
- la refezione e ricreazione;
- le lezioni pratiche di topografia con uso di strumenti;
- le gite, le passeggiate scolastiche e le uscite didattiche;
- i viaggi di istruzione e le gite scolastiche all'estero;
- a partecipazione a "settimane bianche" con l'avvertenza che per l'esercizio di sport della neve i capitali assicurati sono ridotti del 50%;
- i viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo;
- le visite ad altre scuole, a mostre, musei, esposizioni, fiere ed attività culturali in genere;
- le visite a cantieri, aziende e laboratori, scavi nonché la partecipazione a "Stage" e "Alternanza scuola - lavoro", con l'intesa che tali attività possono comportare anche esperimenti e prove pratiche dirette;
- i trasferimenti esterni ed interni connessi allo svolgimento di tutte le suddette attività;
- le assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all'interno della scuola nonché le assemblee che abbiano luogo in locali esterni alla scuola purché siano osservate le disposizioni della C.M. n°312 - XI Cap. del 27.12.1979 in fatto di vigilanza;
- le attività autogestite ed attività correlate all'Autonomia;
- i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti;
- tutte le attività relative al progetto Pedibus e Bicibus, e ai corsi organizzati dall'istituto scolastico per il

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

Art.24 ESTENSIONI DELL'ASSICURAZIONE

Ai sensi della presente polizza sono considerati infortuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi dal successivo art. 25 "Rischi Esclusi", anche:

- l'intossicazione da cibo avariato somministrato durante la refezione scolastica nonché gli avvelenamenti acuti da ingestione di sostanze;
- le lesioni cagionate da improvviso contatto con sostanze corrosive;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali od a punture di insetti, escluse le affezioni di cui gli insetti siano portatori necessari;
- l'annegamento, l'asfissia non di origine morbosa, l'assideramento o il congelamento;
- la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le lesioni derivanti da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva o volontaria;
- gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza o colpi di sonno;
- gli infortuni che derivano da propria imperizia, imprudenza negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti e delle rotture sottocutanee dei tendini, le ernie addominali traumatiche con l'avvertenza, per queste ultime, che se l'ernia, anche se bilaterale non risulta operabile secondo parere medico, verrà riconosciuta un'indennità a titolo di invalidità permanente non superiore al 10% del capitale assicurato per il caso di Invalidità Permanente totale.
- Sono inoltre compresi gli infortuni subiti durante il tragitto dalla propria abitazione alla scuola e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani effettuati con qualsiasi mezzo di locomozione durante il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario di inizio e termine di tutte le attività, salvo il caso che esista un terzo responsabile che provveda alla liquidazione del danno.

Art.25 RISCHI ESCLUSI

Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- da guerra, insurrezione;
- da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

Art.26 MORTE DA INFORTUNIO E MORTE PRESUNTA

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte, come indicato nella Scheda di offerta tecnica. Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell'Assicurato, gli eredi legittimi e/o testamentari. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi legittimi e/o testamentari. Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso dalle competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell'Art. 60 comma 3 del Codice Civile. Resta inteso che se, dopo che la Società ha pagato l'indennità, risulterà che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata maggiorata degli interessi legali. A restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'Invalidità Permanente eventualmente subita. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente.

Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte (se superiore) e quello già pagato per invalidità permanente.

Art.27 INVALIDITÀ PERMANENTE

L'indennizzo della Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennizzo per Invalidità Permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado di Invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla "Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l'industria" allegata al Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro del 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute, con rinuncia, da parte della Società, all'applicazione della franchigia prevista dalla Legge stessa per il caso di infortunio.

La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione con il massimo del 100%.

Resta tuttavia convenuto che:

- In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma liquidabile verrà raddoppiata;
- Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio prima che l'indennizzo sia stato pagato, la Società, previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato, liquida agli eredi o aventi causa, secondo le norme della successione testamentaria o legittima:
 - l'importo già concordato;
oppure, in mancanza,
 - l'importo offerto;
oppure, se non vi è stata ancora l'offerta,
 - l'importo oggettivamente determinabile dalla Società con le modalità e nei termini stabiliti dal successivo Art. 46, fornendo, in ogni caso, alla Società il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL), corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero.
- In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro e la mano destra si intendono applicate all'arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa.

Fermo quanto sopra riportato, l'indennizzo previsto per i singoli punti di Invalidità Permanente è quello indicato nella Scheda di Offerta Tecnica presentata, alla voce "Invalidità Permanente e Modalità di Calcolo".

Nel caso in cui sulla Scheda di Offerta Tecnica presentata non sia stata inserita alcuna variante tecnica, l'indennizzo previsto per i singoli punti di Invalidità Permanente è quello indicato nella colonna "Importi e condizioni base da capitolato" della Scheda di Offerta Tecnica

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

Art.28 RIMBORSO SPESE MEDICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO (escluse odontotecniche ed odontoiatriche)

La Società rimborsa, nei limiti del capitale assicurato indicato nella Scheda di offerta tecnica, le spese di carattere sanitario conseguenti ad infortunio sostenute dall'Assicurato:

- **in caso di ricovero per:**
 - accertamenti diagnostici;
 - ticket e onorari medici prima del ricovero;
 - degenza in Istituto di cura per assistenza medica, infermieristica;
 - rette di degenza;
 - medicinali e terapie varie;
 - esami;
 - onorari della equipe che effettua l'intervento chirurgico;
 - diritti di sala operatoria;
 - materiale d'intervento (ivi comprese le endoprotesi);
- **dopo il ricovero o se non vi è stato ricovero, per:**
 - analisi;
 - accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, compresa l'artroscopia diagnostica ed operativa;
 - ticket;
 - visite mediche specialistiche;
 - cure, medicinali;
 - assistenza infermieristica;
 - interventi chirurgici ambulatoriali;
 - applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione;
 - noleggio apparecchiature terapeutiche ed ortopediche, stampelle;
 - presidi ortopedici;
 - trattamenti fisioterapici e rieducativi;
 - protesi ed apparecchi acustici;
 - protesi oculari esclusi gli occhiali.

Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica, qualora l'Assicurato fruisca di prestazioni analoghe a quelle previste dalla presente estensione di polizza da parte di altri enti (Servizio Sanitario Nazionale, Compagnie di Assicurazioni), la presente assicurazione assumerà carattere integrativo, per cui la Società sarà tenuta al rimborso della sola eventuale eccedenza, fino alla concorrenza del capitale assicurato.

Art.29 SPESE ODONTOTECNICHE ED ODONTOIATRICHE

La Società rimborsa all'Assicurato, nei limiti del capitale assicurato indicato nella scheda di offerta tecnica, le spese odontotecniche ed odontoiatriche rese necessarie da infortunio.

Laddove si renda necessario l'applicazione di protesi, la Società rimborsa all'assicurato, se non diversamente indicato nella scheda di offerta tecnica, le spese relative alla sola 1° protesi, sempreché applicata entro un anno dalla data di infortunio e nel limite di Euro 1.000,00 per dente.

Nel caso in cui, per l'età giovanile dell'Assicurato, non sia possibile l'applicazione della prima protesi entro un anno dalla data dell'infortunio, l'Assicurato potrà chiedere un indennizzo sulla base del preventivo di spesa dell'odontoiatra dell'Assicurato secondo gli attuali prezzi di mercato limitatamente all'applicazione di una sola protesi o terapia odontoiatrica. La ricostruzione delle parti danneggiate - intervento di conservativa - non è considerata protesi e rientra pertanto, a tutti gli effetti, nelle spese per cure odontoiatriche ed ortodontiche. L'Assicurato si impegna a presentare alla Società un preventivo dettagliato di tutte le cure da effettuarsi.

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

Art.30 RIMBORSO PER ACQUISTO LENTI PER DANNO OCULARE - ROTTURA OCCHIALI

La Società rimborsa all'Assicurato, nei limiti del capitale assicurato a tale titolo indicato nella Scheda di offerta tecnica:

- le spese per l'acquisto di lenti, comprese quelle a contatto rese necessarie da danno oculare;
- le spese per la riparazione, o la sostituzione se non riparabili, di lenti e montature di occhiali da vista danneggiate in conseguenza di un infortunio.

Il rimborso sarà effettuato dalla Società purché la spesa sia stata sostenuta entro un anno dal giorno dell'infortunio.

Art.31 DIARIA DA RICOVERO - DAY HOSPITAL - DIARIA DA GESSO

1) DIARIA DA RICOVERO

La Società corrisponde all'Assicurato, nei limiti del capitale assicurato indicato nella Scheda di offerta tecnica, una diaria giornaliera per un massimo di 365 giorni, in caso di ricovero in Istituto di cura determinato da infortunio.

2) DAY HOSPITAL

Qualora il ricovero venga effettuato in regime di degenza diurna ("Day Hospital"), la diaria di degenza verrà corrisposta nei limiti del capitale assicurato indicato nella Scheda di offerta tecnica per un massimo di 365 giorni.

3) DIARIA DA GESSO

Qualora, a seguito di un infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato risulti portatore di gesso od apparecchi immobilizzatori inamovibili applicati e rimossi necessariamente da personale medico o paramedico nelle apposite strutture, sarà corrisposta una diaria giornaliera nei limiti per giorno e complessivo, fissata nell'ambito della Scheda di offerta tecnica. Il diritto al riconoscimento dell'indennizzo maturerà previa presentazione di regolare documentazione medica, rilasciata all'Assicurato dall'Istituto di Cura, nella quale è certificata l'applicazione e la rimozione dell'apparecchio gessato e/o immobilizzante ed inamovibile.

Questo indennizzo non cumula con eventuali altri indennizzi dovuti per diaria da ricovero o day hospital.

Art.32 DANNO ESTETICO

La Società rimborsa all'Assicurato, nei limiti del capitale assicurato indicato nella Scheda di offerta tecnica, le spese sostenute per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, se in seguito ad un infortunio l'Assicurato stesso subisse deturpazioni o sfregi di carattere estetico al viso. Il rimborso sarà effettuato entro due anni dall'infortunio.

Tale liquidazione non è cumulabile con nessun altro indennizzo.

Restano escluse dall'assicurazione le spese per l'eliminazione o la correzione di difetti fisici preesistenti all'evento.

Art.33 DANNO ESTETICO UNA TANTUM

Nel caso in cui, per l'età giovanile dell'Assicurato non sia possibile l'intervento di chirurgia plastica ed estetica, la Società riconosce una liquidazione forfettaria come indicata nella scheda di offerta tecnica. L'indennizzo sarà riconosciuto a seguito di presentazione di adeguata documentazione rilasciata da specialisti del settore.

Tale liquidazione non è cumulabile con nessun altro indennizzo.

Restano escluse dall'assicurazione le spese per l'eliminazione o la correzione di difetti fisici preesistenti all'evento.

Art.34 SPESE DI TRASPORTO CASA-SCUOLA

La Società rimborsa allo studente, nei limiti del capitale assicurato indicato nella Scheda di offerta tecnica, le spese da lui sostenute per il trasporto da casa a scuola e viceversa, qualora diventi portatore, al di fuori dell'Istituto di cura, di gessature e/o di apparecchi protesici al bacino e/o agli arti inferiori, applicati e rimossi da personale medico e/o paramedico per un massimo di trenta giorni consecutivi escluse le festività.

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

Art.35 SPESE DI TRASPORTO CASA - ISTITUTO DI CURA

La Società rimborsa all'Assicurato, nei limiti del capitale assicurato indicato nella Scheda di offerta tecnica, le spese da lui sostenute a seguito di infortunio per il suo trasporto all'ambulatorio o all'Istituto di cura e da un Istituto di cura all'altro con mezzi adeguati alla gravità delle sue condizioni nonché, se necessario, per il rientro al domicilio.

Art.36 SPESE AGGIUNTIVE

Qualora l'Alunno Assicurato, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, subisca:

- danni a capi di vestiario;
- danni a strumenti musicali;
- danni a sedie a rotelle e tutori, per portatori di handicap;
- danni ad occhiali in palestra;
- danni alla bicicletta utilizzata al momento dell'evento dannoso; (per ottenere l'indennizzo, è indispensabile presentare il verbale redatto dall'Autorità intervenuta);

la Società rimborsa le spese necessarie per la riparazione e/o la sostituzione di quanto danneggiato, nei limiti del capitale assicurato a tale titolo indicato nella Scheda di offerta tecnica, e comunque per un importo non superiore al valore commerciale o d'uso del bene.

Art.37 SPESE PER LEZIONI DI RECUPERO

Qualora lo studente sia rimasto assente dalle lezioni per un periodo consecutivo superiore a 30 giorni a seguito di infortunio, la Società rimborserà, previa presentazione di adeguata documentazione fiscale e scolastica e nei limiti del capitale assicurato indicato nella Scheda di offerta tecnica, le spese sostenute per lezioni private di recupero. Nel caso in cui lo studente Assicurato, nonostante le lezioni di recupero, non abbia conseguito la promozione e la Società abbia pagato le spese riferite alle suddette lezioni, non potrà godere dei benefici previsti al successivo Art. 38.

Art.38 PERDITA DELL'ANNO SCOLASTICO

La Società corrisponde allo studente l'indennità prevista indicata nella Scheda di offerta tecnica, qualora a seguito di infortunio si sia trovato nella impossibilità di frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell'anno scolastico in corso. La perdita dell'anno scolastico e la sua causa devono risultare da dichiarazione rilasciata dalla scuola.

Art.39 POLIOMIELITE E MENINGITE CEREBRO-SPINALE/AIDS ED EPATITE VIRALE

Nel caso in cui l'Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell'anno scolastico, contragga nel corso delle attività previste all'art. 22, poliomielite, meningite cerebro spinale, H.I.V. (A.I.D.S.) o Epatite Virale e la malattia non dia postumi invalidanti, la Società corrisponderà per ogni Assicurato l'indennizzo forfetario previsto a tale titolo indicato nella Scheda di offerta tecnica.

In caso di sinistro che colpisca più persone assicurate, l'indennizzo massimo dovuto dalla Società non potrà in alcun caso superare complessivamente l'importo di € 3.000.000,00. Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti.

Art.40 RISCHIO VOLO

L'Assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

- da Società o Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da Aeroclub.

La somma delle garanzie di cui alla presente polizza ed eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate in favore degli stessi assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni individuali e/o cumulative con la sottoscritta Società non potrà superare complessivamente il capitale di:

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

- per persona:
 - Euro 500.000,00 per il caso di Morte;
 - Euro 500.000,00 per il caso di Invalidità Permanente;
- per aeromobile - se non indicato diversamente nella scheda di offerta tecnica:
 - Euro 2.000.000,00 per il caso di Morte;
 - Euro 2.000.000,00 per il caso di Invalidità Permanente.

In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni individuali e/o collettive stipulate con la sottoscritta Società dallo stesso Contraente.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, gli indennizzi spettanti in caso di sinistro saranno adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato al momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

Art.41 - Estensioni diverse

I. RISCHIO DI GUERRA ALL'ESTERO

La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra (sia che la guerra sia dichiarata o no) e insurrezione, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio degli eventi stessi, se ed in quanto l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero. La presente estensione non è comunque operante per gli infortuni aeronautici.

II. CALAMITA' NATURALI- Terremoti , inondazioni , alluvioni , eruzioni vulcaniche

A parziale deroga dell'Art. 1912 del C.C. , l'assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici , inondazioni , alluvioni, eruzioni vulcaniche.

Art.42 EVENTI CATASTROFALI - SINISTRI IN ITINERE

Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica, nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza in conseguenza di un unico evento, l'esborso complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di Euro **2.000.000,00**. Qualora gli indennizzi liquidabili a termini di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.

Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica, nel caso di infortunio avvenuto in itinere che determini la morte dell'assicurato o una invalidità permanente accertata, i singoli indennizzi spettanti saranno ridotti del 75% rispetto a quelli indicati nella scheda di offerta tecnica.

Art.43 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Quando l'infortunio avvenga in occasione o conseguenza di trasporto su qualsiasi mezzo durante gite e viaggi per attività scolastiche o parascolastiche, la Società si riserva di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del vettore. Negli altri casi la Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'infortunio.

Art.44 CONTROVERSIE - INDICAZIONE MINISTERIALE P.I. PROT. N° 2170 DEL 30.05.1996

Le controversie possono essere risolte:

- ricorrendo alla magistratura ordinaria,
- in via arbitrale come regolato dal successivo articolo 45 a insindacabile giudizio dell'Assicurato.

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

Art.45 CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE

Le controversie possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Art.46 DENUNCIA DEI SINISTRI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEGLI INDENNIZZI

I sinistri devono essere denunciati per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dall'evento anche via fax, via Internet o via posta elettronica.

La denuncia, deve indicare il luogo, giorno ed ora dell'evento e deve essere corredata da un certificato medico di Pronto Soccorso.

Qualora non sia presente una struttura Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso o per infortuni che interessino l'apparato dentario, il certificato potrà essere rilasciato da altro Medico o Specialista, sempreché detta certificazione venga redatta, di norma, entro 24 ore dall'accadimento del sinistro.

L'infortunato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alle visite di medici incaricati dalla Società ed a qualsiasi accertamento che la Società ritenga necessario, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato la persona assicurata.

La corresponsione dell'indennizzo avrà luogo a guarigione avvenuta, previa presentazione alla Società dei documenti giustificativi in originale, debitamente quietanzati (ticket, notule del medico, ricevute del farmacista, conti dell'ospedale e/o clinica, spese di trasporto, ecc.). Per le spese sostenute all'estero il rimborso verrà eseguito in Italia ed in valuta italiana al cambio medio desunto dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato.

Art.47 PLURALITÀ DI COPERTURE NON CUMULABILITÀ

Qualora a seguito di infortunio l'Assicurato inoltri richiesta di indennizzo sia per la sezione Infortuni sia per quella Responsabilità Civile, si conviene che la Società accantonerà la somma assicurata per la Sezione Infortuni in attesa di determinare l'eventuale responsabilità dell'Assicurato per i rischi di Responsabilità Civile.

Nel caso in cui l'Assicurato R.C. non sia responsabile, la Società provvede al pagamento della somma garantita dalla Sezione Infortuni.

Se l'Assicurato R.C. viene in seguito ritenuto responsabile dell'infortunio, la Società pagherà il danno in base alla sezione Responsabilità Civile deducendo dall'importo risarcibile la somma pagata a titolo infortunio della relativa Sezione.

La garanzia di Responsabilità Civile verso terzi è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per sinistro, che resta ad ogni effetto unico anche se coinvolgente le responsabilità civili di più di uno degli assicurati.

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

Parte Terza «Norme che regolano l'assicurazione responsabilità civile»

Art.48 ASSICURATI AGGIUNTIVI

Oltre alle persone indicate all'Art.10, l'assicurazione è estesa, senza il versamento di premi aggiuntivi anche:

- all'Istituzione Scolastica in quanto facente parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C.M. n° 2170 del 30/05/96);
- all'Amministrazione Scolastica in quanto legittimata passiva (C.M. n° 2170 del 30/05/96);
- al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C.M. n° 2170 del 30/05/96).
- Alunni diversamente abili purché l'Istituto Scolastico non sia rivolto prevalentemente ad essi ovvero preveda una forma statutaria per la quale risulti ad essa prevalentemente rivolto;
- Insegnanti di sostegno siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali che prestano la loro opera in favore dell'Istituto Scolastico Contraente;
- Genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31/05/74 e successivi o quando partecipino ad iniziative/progetti/attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli Organi Scolastici competenti;

Art.49 MASSIMALE ASSICURATO

Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica, il massimale assicurato è pari a Euro 5.000.000,00 per sinistro ed illimitato per anno.

Art.50 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

Colpa grave e fatti dolosi

L'assicurazione è operante anche nel caso sussista negligenza, imprudenza o colpa grave, nonché per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere a norma di legge.

L'assicurazione comprende altresì l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative, (nulla escluso né eccettuato) e vale sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

A.1) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DEI GENITORI DI ALUNNI MINORENNI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, i genitori o le persone a qualsiasi titolo esercitanti la potestà genitoriale sugli alunni minorenni iscritti e frequentanti a qualunque titolo l'Istituto Scolastico Contraente, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati dalle persone di cui si debba rispondere per colpa in educando o ad altro titolo, a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi attinenti l'attività scolastica ed i servizi ad essa connessi. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al genitore dal fatto doloso dell'alunno minore e per il quale debba rispondere

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

B) Responsabilità Civile verso, Prestatori di lavoro subordinato (RCO)

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, siano essi: non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro; assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dell'art.13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, e successive modificazioni e/o integrazioni, per gli infortuni (incluse le malattie professionali) da essi sofferti.

Malattie Professionali

La presente estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza ed è prestata nell'ambito dell'assicurazione R.C.O.

I sotto-limiti di cui sopra rappresentano la massima esposizione della Società:

a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;

b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

Ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di assicurazione, la presente Condizione Particolare non vale:

1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2) per le malattie professionali conseguenti:

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

4) per i lavoratori interinali;

5) per le malattie provocate da molestie morali o psico-fisiche nell'ambiente di lavoro (c.d. „mobbing“, „bossing“).

Danno biologico

L'assicurazione vale anche per gli infortuni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, e successive modificazioni e/o integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro sopra indicati per morte, o lesioni personali di cui l'Assicurato sia responsabile ai sensi del Codice Civile.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

C) Responsabilità Civile personale dei dipendenti

Quanto previsto con i precedenti punti A) e B), si intende esteso alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni professionali.

Ciò nei limiti del massimale previsto in polizza per sinistro; il quale resta ad ogni effetto unico, anche nei casi di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con l'Assicurato o fra di loro.

Tanto l'Assicurazione RCT quanto l'Assicurazione RCO, valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12/06/84, n. 222, nonché per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL.

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

Art.51 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

L'assicurazione è estesa a tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche, purché tali attività rientrino nel programma di studi o siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti, nonché ai danni conseguenti a prestazioni di pronto soccorso.

A titolo puramente esemplificativo, rientrano in garanzia i danni involontariamente cagionati a terzi, oltre che durante la normale attività di studio, durante:

- le ore di educazione fisica in palestra, in piscina e sui campi sportivi in genere;
- le attività ginnico sportive extracurricolari;
- i viaggi di istruzione e le gite scolastiche all'estero;
- ogni permanenza fuori dalla scuola a scopo didattico ricreativo o sportivo senza limitazioni di orari compreso il pernottamento o soggiorni continuativi;
- le attività di ricreazione all'interno ed all'esterno della scuola, le visite guidate ai musei, aziende, laboratori (purché tali attività non comportino esperimenti e prove pratiche dirette) , nonché la partecipazione a "Stage" e "Alternanza scuola - lavoro";
- le attività culturali in genere;
- le assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all'interno della scuola nonché le assemblee che abbiano luogo in locali esterni alla scuola purché siano osservate le disposizioni della C.M. n°312 - XI Cap. del 27.12.1 979 in fatto di vigilanza;
- il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del capo d'istituto e/o del responsabile del servizio di segreteria;
- le attività di prescuola e doposcuola anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto da Enti Pubblici.

Sono inoltre compresi:

- i danni che gli studenti possono arrecare al materiale assegnato alla scuola in comodato da ditte e società diverse da Enti Pubblici;
- i danni conseguenti all'uso eventuale di un'aula magna o di un cinema-teatro annesso alla scuola, purché non aperto al pubblico;
- i danni conseguenti alla somministrazione di generi alimentari e prodotti farmaceutici;
- i danni conseguenti alla conduzione (esclusa proprietà) dei fabbricati e degli impianti ed attrezzature scolastiche;
- la responsabilità personale di tutti gli Operatori della scuola, degli studenti e dei Genitori membri di diritto degli Organi Collegiali previsti dal D.P.R. n° 416 del 31. 05.1974;

La Società rinuncia al diritto di surrogazione nei loro confronti entro il limite del massimale previsto per sinistro che resta comunque, ad ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità delle persone sopracitate.

Per le attività esterne alla scuola la garanzia si intende valida solo se il Contraente ha predisposto per esse la sorveglianza prevista dalla normativa scolastica.

La garanzia è estesa anche al servizio esterno alla scuola svolto da non docenti, purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Capo di Istituto o del responsabile del servizio Segreteria.

Lo stesso dicasi per le lezioni di educazione fisica e l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi esterni alla scuola purché "in itinere" e sul luogo sia prevista adeguata sorveglianza.

L'assicurazione si intende estesa al tragitto casa-scuola e viceversa per il tempo strettamente necessario per compiere il percorso prima e dopo l'orario delle lezioni, sempreché sia configurabile una responsabilità civile a carico del Contraente.

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

Art.52 ESTENSIONI DIVERSE

La copertura assicurativa si intende estesa anche a:

a) **Danni da incendio**

La garanzia comprende la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato per danni a cose di Terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo. Qualora l'Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.

Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica, la presente estensione di garanzia viene prestata con il limite di euro 500.000,00.

b) **Danni da sospensione od interruzione di attività**

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza. Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica, la presente estensione di garanzia viene prestata con il limite di euro 500.000,00.

c) **Cartelli, insegne, striscioni pubblicitari**

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente per la proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.

d) **Committenza generica**

L'assicurazione comprende la Responsabilità civile imputabile all'Assicurato per danni cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi alle attività cui si riferisce l'assicurazione ed affidati ad altre Ditte, Enti o persone in genere.

e) **Scambi Culturali**

In ottemperanza al disposto della C.M. 358 del 23.07.1996, la polizza è estesa alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato e conseguentemente i genitori, il tutore o chi ne esercita la patria potestà, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali durante la partecipazione a scambi culturali, gemellaggi ed iniziative analoghe, limitatamente alla durata di tali attività. La garanzia è estesa alla Responsabilità Civile in cui incorra l'Assicurato per l'uso di biciclette od altri mezzi non assoggettati agli obblighi assicurativi sanciti dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione Obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore.

f) **Gestione Mense, Bar e Distributori Automatici - Somministrazione Cibi e Bevande**

La garanzia è estesa alla gestione e/o conduzione di mense scolastiche, bar e distributori automatici di cibi e bevande, compresi i casi di avvelenamento da cibi e bevande guaste.

La presente estensione è operativa purché la somministrazione o la vendita siano avvenuti durante il periodo di validità dell'Assicurazione e sempreché la responsabilità sia ascrivibile al Contraente/Assicurato.

g) **Istituti Scolastici Pubblici**

Esclusivamente per gli Istituti scolastici pubblici, per le ipotesi di danno previste e nei limiti dei massimali indicati in polizza, l'assicurazione comprende anche la responsabilità dei soggetti assicurati nei confronti dello Stato, qualora quest'ultimo eserciti azione di rivalsa nei loro confronti, escluso il caso di dolo.

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

h) Responsabilità fra gli assicurati

Sono compresi nel novero di terzi gli studenti, il Personale Direttivo, il Personale Docente e non Docente della scuola, nonché i Genitori membri di diritto degli Organi Collegiali previsti dal D.P.R. n°416 del 31.05.1974.

i) Cessione a terzi di locali e attrezzature

L'Istituto scolastico può cedere in uso a terzi, a qualsiasi titolo, aule, palestre e relative attrezzature, aule di informatica e/o altri locali, si conviene tra le parti che la presente assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante dalla proprietà di quanto ceduto a terzi.

Art.53 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non si considerano terzi:

- il coniuge, i figli, i genitori dell'Assicurato nonché se con lui convivente, qualsiasi altro parente o affine;
- le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscono il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibite;
- gli appaltatori e loro dipendenti nonché tutti coloro che, indipendentemente dal loro rapporto con il Contraente, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art.54 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO STUDENTI ED OPERATORI DELLA SCUOLA ASSICURATI INAIL

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente per gli infortuni (escluse malattie professionali) subiti dagli studenti e dagli Operatori della scuola, obbligatoriamente assicurati INAIL. Pertanto la Società risponde delle somme che il Contraente sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso le suddette persone ai sensi del D.P.R. n°1124 del 30 giugno 1965 artt. 10 e 11 e dell'Art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

Agli effetti di tale garanzia, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quando ha ricevuto l'avviso per la richiesta. In caso di apertura di procedimento penale o comunque alla ricezione di qualsiasi richiesta di risarcimento in relazione all'infortunio, il Contraente è tenuto ad informare tempestivamente la Società fornendo atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza e consentendo alla stessa visione di ogni documento relativo ai fatti interessanti l'assicurazione. La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che il Contraente sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Art.55 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende mai i danni:

- da furto;
- derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
- di cui il Contraente debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis, e 1786 c.c.;
- a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi o di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art.56 RISCHI ASSICURABILI MEDIANTE LA SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica, l'assicurazione non comprende i danni:

- conseguente a molestie sessuali e ogni tipo di discriminazioni e abuso sessuale;
- conseguente a diffamazioni ed infamie;
- conseguente a contagio da malattie in genere (tra le quali: poliomielite, meningite, H.I.V. ed epatite virale);
- conseguente a scomparsa e sequestri di persona;
- conseguente ad aggressioni o atti violenti anche con movente politico, sociale o sindacale, atti di terrorismo;
- morali, pur in assenza di conseguenze fisiche, disturbi mentali e psichici;
- conseguente all'uso di armi da fuoco;
- conseguente a perdita di dati elettronici relativamente a qualsiasi attività svolta via internet.

Art.57 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art.1913 c.c.).

La denuncia dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato. Agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni, e per il danno biologico solo quelli per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 c.c.). La denuncia può essere effettuata anche via fax, via Internet o via posta elettronica.

Art.58 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorre, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l'Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente.

La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

Parte Quarta «Norme che regolano le prestazioni di Assistenza»

Art.59 ASSICURATI AGGIUNTIVI

Oltre alle persone indicate all'Art.10, l'assicurazione è estesa, senza il versamento di premi aggiuntivi anche a:

- Alunni diversamente abili purché l'Istituto Scolastico non sia rivolto prevalentemente ad essi ovvero preveda una forma statutaria per la quale risulti ad essa prevalentemente rivolto;
- Insegnanti di sostegno siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali che prestano la loro opera in favore dell'Istituto Scolastico Contraente;
- Genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31/05/74 e successivi o quando partecipino ad iniziative/progetti/attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli Organi Scolastici competenti;
- Assistenti educatori e di lingua straniera che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici o nominati dal (M.I.U.R.);
- Assistenti tecnici con mansione di supporto ai docenti nei laboratori di sala e cucina
- Ex alunni che frequentano "Tirocini Formativi e di Orientamento" nell'ambito di programmi di inserimento e orientamento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24/06/97, Regolamento n°142 del 25/03/98);
- Partecipanti a viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere (comprese gite e "settimane bianche"), estranei all'organico della scuola, senza limite numerico. Agli atti della scuola saranno conservati gli elenchi dei partecipanti. La copertura assicurativa è prestata, per ciascun partecipante, fino alla concorrenza dei massimali assicurati in polizza, avrà la durata del viaggio e sarà relativa ai rischi inerenti lo stesso;
- Tirocinanti che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici o in forza di convenzioni con singole Facoltà Universitarie o altri Enti Italiani ed Esteri;
- Uditori ammessi alla frequenza dell'Istituto Scolastico Contraente.

Art.60 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PRECISAZIONI

Le prestazioni di **assistenza a scuola** hanno validità in Italia, limitatamente all'interno dell'Istituto Scolastico e/o delle sedi ove lo stesso svolge la propria attività.

PRECISAZIONE:

I servizi erogati dalla Società non sono di emergenza e pertanto non devono ritenersi sostitutivi di quelli erogati dal sistema di allarme sanitario assicurato dalla centrale operativa del "118".

Le prestazioni di **assistenza in viaggio** hanno validità nel mondo durante i viaggi organizzati dall'Istituto Scolastico Contraente.

PRECISAZIONE:

I servizi erogati dalla Società non sono di emergenza e pertanto non devono ritenersi sostitutivi di quelli erogati dal sistema di allarme sanitario eventualmente garantito dalla struttura sanitaria del luogo in cui si trova l'assicurato al momento della richiesta di assistenza.

Art.61 - OGGETTO DELLA GARANZIA ASSISTENZA A SCUOLA

La Società, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, le seguenti prestazioni:

- A. **Consulenza medica telefonica:** Il servizio medico della Società, composto da un direttore sanitario e da un'equipe di medici qualificati e specializzati, fornirà informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/sanitario:
- Reperimento di mezzi di soccorso d'urgenza;
 - Reperimento di medici specialisti d'urgenza;
 - Organizzazione di consulti medici;
 - Segnalazione di laboratori e centri diagnostici;

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

- Esistenza e reperibilità di farmaci in Italia ed all'estero.

Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l'assicurato in condizione di ottenere le informazioni necessarie.

- B. **Invio medico e/o ambulanza:** qualora dai primi dati risultanti dal contatto telefonico il servizio medico della Centrale Operativa giudicasse necessario l'intervento di un medico sul posto, provvederà ad inviare un medico generico tenendo a proprio carico il relativo costo. Qualora nessuno dei medici convenzionati della Centrale Operativa fosse immediatamente disponibile e/o nel caso le circostanze lo rendano necessario, la Società provvederà, in accordo con l'Assicurato, al suo trasferimento nel centro medico idoneo più vicino (pronto soccorso - studio medico).

I costi relativi al trasporto, in ambulanza, taxi o altro mezzo ritenuto idoneo ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa e comunque, esclusivamente quelli in merito al solo viaggio di andata, restano a totale carico della Società.

Resta inteso che la Società non potrà in alcun caso sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso né assumere le eventuali spese.

Art.62 - OGGETTO DELLA GARANZIA ASSISTENZA IN VIAGGIO

La Società, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, le seguenti prestazioni:

- A. **Consulenza medica telefonica:** Il servizio medico della Società, composto da un direttore sanitario e da un'equipe di medici qualificati e specializzati, fornirà informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/sanitario:

- Reperimento di mezzi di soccorso d'urgenza; • Reperimento di medici specialisti d'urgenza;
- Organizzazione di consulti medici;
- Segnalazione di laboratori e centri diagnostici;
- Esistenza e reperibilità di farmaci in Italia ed all'estero.

Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l'assicurato in condizione di ottenere le informazioni necessarie.

- B. **Invio medico e/o ambulanza:** qualora dai primi dati risultanti dal contatto telefonico il servizio medico della Centrale Operativa giudicasse necessario l'intervento di un medico sul posto, provvederà ad inviare un medico generico tenendo a proprio carico il relativo costo. Qualora nessuno dei medici convenzionati della Centrale Operativa fosse immediatamente disponibile e/o nel caso le circostanze lo rendano necessario, la Centrale Operativa provvederà, in accordo con l'Assicurato, al suo trasferimento nel centro medico idoneo più vicino (pronto soccorso - studio medico).

I costi relativi al trasporto, in ambulanza, taxi o altro mezzo ritenuto idoneo ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa e comunque, esclusivamente quelli in merito al solo viaggio di andata, restano a totale carico della Società.

Resta inteso che la Società non potrà in alcun caso sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso né assumere le eventuali spese.

- C. **Collegamento continuo con il centro ospedaliero:** quando l'Assicurato in viaggio sia ricoverato in un Istituto di Cura, la Società tramite un collegamento telefonico diretto tra i suoi medici ed il medico curante sul posto, comunica ai familiari dell'Assicurato le notizie cliniche aggiornate.

La garanzia è operante nel rispetto della normativa prevista dal D. Lgs. n.196 del 30/6/03, pertanto l'Assicurato dovrà fornire, quando possibile, una liberatoria nei confronti di Società, onde permettere la diffusione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute.

- D. **Trasporto - rientro sanitario:** qualora l'Assicurato in viaggio venga ricoverato presso un centro ospedaliero a seguito di infortunio o malattia improvvisa che comportino lesioni o infermità non curabili in loco e che ne impediscano la continuazione del viaggio e/o del soggiorno, la Centrale Operativa, dopo un eventuale consulto con il medico locale e con i familiari, se possibile, provvederà ad organizzare e ad effettuare il trasferimento sanitario dell'Assicurato.

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

I costi della prestazione sono a carico della Società senza alcun limite di spesa, fino al centro ospedaliero più vicino e ritenuto più idoneo alle cure del caso e, se necessario, con l'accompagnamento medico, infermieristico o familiare.

La Società effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l'utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l'utilizzo dell'aereo:

- "sanitario" nell'ambito dell'Europa e per gli spostamenti locali;
- "di linea appositamente attrezzato" per tutti gli altri casi.

- E. **Rientro dell'Assicurato convalescente:** qualora l'Assicurato convalescente per infortunio o malattia improvvisa occorsi durante il viaggio, sia impossibilitato a rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, lo staff medico della Centrale Operativa, di comune accordo con i medici curanti, definirà a proprio insindacabile giudizio, le modalità del rientro, tenendo a proprio carico la relativa spesa, e provvederà ad organizzare il trasferimento del convalescente alla sua residenza, in Italia, con il mezzo più idoneo: aereo di linea (in classe economica se il viaggio supera le 5 ore), treno (in 1^a classe o vagone letto), ambulanza o altro mezzo.

La prestazione viene altresì fornita nel caso di malattia improvvisa (senza ricovero) che non permetta il ritorno dell'Assicurato con il mezzo inizialmente previsto alla propria residenza (per es. malattia infettiva).

- F. **Trasferimento/rimpatrio della salma:** in caso di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino all'aeroporto internazionale più vicino al luogo di sepoltura nel paese di origine, tenendo a proprio carico tutte le spese. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto a tutte le formalità sul luogo del decesso.
- G. **Spese funerarie:** in caso di decesso dell'Assicurato avvenuto a seguito di infortunio mortale occorso durante le attività assicurate, risarcirà le spese funerarie sostenute e documentate fino alla concorrenza della somma di euro 5.000,00.

Art.63 ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE DA MALATTIA IN VIAGGIO

Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica in caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato in viaggio in Italia e all'estero, la Società provvede, nel limite della somma assicurata di euro 5.000,00, al rimborso delle spese:

mediche, farmaceutiche e ospedaliere sostenute per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto, in seguito a malattia improvvisa, durante il periodo di durata della garanzia.

Per le spese mediche e farmaceutiche, purché prescritte da un medico del luogo ove si è verificato il sinistro, anche in caso di ricovero in Istituto di Cura o in luogo attrezzato per il pronto soccorso, la Società provvederà ad effettuare il rimborso di tali spese con le modalità specificate al successivo articolo 69 del presente testo di polizza.

Inoltre la Società provvede, sempre nel limite della somma assicurata di cui sopra anche al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero.

In caso di evento che coinvolga più Assicurati l'esborso massimo della Società non potrà, in ogni caso, superare complessivamente l'importo totale di € 150.000,00. In caso di superamento di tale limite, il costo eccedente resterà a carico, in parti proporzionali, degli Assicurati coinvolti nello stesso evento.

Art.64 - ESCLUSIONI GARANZIA ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO

Le garanzie "In viaggio" non sono operanti nei seguenti casi:

- a. nei casi in cui il viaggio sia stato intrapreso contro il parere di un Medico o con patologie in fase acuta o con lo scopo di sottoporsi a trattamenti medico - chirurgici;
- b. nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
- c. per malattie dipendenti della gravidanza oltre la 26[°] settimana di gestazione e del puerperio.

In ogni caso le garanzie non sono operanti **se l'intervento di assistenza non sia stato preventivamente**

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

autorizzato dalla Centrale Operativa.

Per la garanzia "Assicurazione Spese mediche da malattia in viaggio" di cui all'Art. 63) sono inoltre escluse le spese sostenute:

- d. dopo il termine del viaggio, cioè al rientro dell'Assicurato alla propria residenza;
- e. per occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e protesi in genere nonché le spese per cure dentistiche;
- f. per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di apparecchi protesici, per cure infermieristiche, termali e dimagranti; g. per cure di carattere estetico.

Art.65 DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI GARANZIE ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO

L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti della Società e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza.

Inoltre:

1. Assistenza in viaggio

- a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;
- b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate con utilizzo dei mezzi e delle strutture che la Società e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell'Assicurato ed allo stato di necessità;
- c) la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
 - aereo di linea (classe economica);
 - treno prima classe;
 - traghetto.

La Società ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro;

- d) La Società non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità Locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- e) La Società non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.

2. Spese mediche in viaggio

La Società sostiene direttamente o rimborsa le "Spese Mediche" anche più volte nel corso del viaggio ma fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo.

Art.66 ASSICURAZIONE BAGAGLIO

La Società indennizza i danni materiali e diretti al bagaglio dell'Assicurato durante il viaggio, compresi i capi di vestiario indossati, determinati da: furto, rapina, scippo, danneggiamento, imputabili a responsabilità del vettore o dell'albergatore.

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

Art.67 MASSIMALI E LIMITI GARANZIA BAGAGLIO

Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica la garanzia bagaglio è prestata fino alla concorrenza del massimale per Assicurato di euro 500,00 con il limite massimo di € 150,00 per ciascun singolo oggetto.

Sono considerati "singolo oggetto" ognuno dei seguenti gruppi di oggetti:

- a) oggetti di metallo prezioso, orologi e pietre preziose;
- b) apparecchiature fotocineottiche e loro accessori;
- c) radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche in genere e loro accessori.

L'eventuale indennizzo verrà corrisposto dalla Società successivamente a quello del vettore (relativamente ai danni subiti in occasione di trasporto aereo) o dell'albergatore responsabili ai sensi di legge dell'evento, fino alla concorrenza del massimale, al netto di quanto già indennizzato dagli stessi.

Art.68 ESCLUSIONI ASSICURAZIONE BAGAGLIO

La garanzia non è operante per:

- a) negligenza o incuria dell'Assicurato;
- b) i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o conviventi, di suoi dipendenti o di altre persone che agiscono per lui;
- c) i danni causati dall'aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto;
- d) i danni subiti in occasione di viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'autorità pubblica competente;
- e) i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto;
- f) i danni dovuti al contatto con sostanze liquide;
- g) i danni causati dalla caduta di perle o pietre preziose dalla loro incastonatura;
- h) i danni causati alle attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
- i) i danni verificatisi quando il bagaglio sia lasciato a bordo di auto o motoveicoli;
- j) i danni verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
- k) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia:

- l) la borsa da passeggio e gli oggetti personali in essa normalmente contenuti: portafogli, portachiavi, portadocumenti, accessori, etc.
- m) il denaro, in ogni sua forma (banconote, assegni, ecc.), biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni di qualsiasi natura, merci, campionari, cataloghi, souvenir, oggetti d'arte, attrezzature professionali, telefoni, occhiali da vista e da sole, lenti a contatto e caschi;
- n) gli oggetti di metallo prezioso, orologi, pietre preziose e pellicce, nel caso in cui non siano indossati;
- o) le apparecchiature fotocineottiche e loro accessori, se consegnati al vettore aereo;
- p) i beni che non risultano indicati nella denuncia sporta alle Autorità competenti;
- q) i beni acquistati durante il viaggio;
- r) i beni di consumo, intendendosi per tali, a mero titolo esemplificativo, creme, profumi, bevande, medicinali, sigarette, ecc.;
- s) i beni consegnati ad impresa di trasporto o di spedizioni quando questi non viaggiano insieme all'Assicurato.

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

Art.69 MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per usufruire delle "Garanzie di Assistenza" l'Assicurato ha l'obbligo di contattare la "Centrale Operativa", in funzione 24 ore su 24, di _____

al seguente numero telefonico: _____

Oppure, se non può telefonare, inviando un fax al n. _____

Oppure telegramma a:

Via _____ **n.** _____

Città _____ **Cap** _____

In ogni caso comunichi innanzi tutto con precisione:

1. il tipo di assistenza di cui necessita
 2. Nome e Cognome dell'Assicurato
 3. Numero di polizza
 4. Indirizzo del luogo in cui si trova
 5. Il suo recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamare nel corso dell'assistenza 6.
- L'inadempimento di questi obblighi comporta la perdita del diritto alle prestazioni.

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

Parte Quinta «Norme che regolano l'assicurazione tutela giudiziaria»

Art.70 - ASSICURATI

Le persone assicurate sono quelle indicate all'art. 10.

Art.71 MASSIMALI E LIMITI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica il massimale assicurato è pari ad euro 20.000,00 per ogni singolo sinistro indipendentemente dal numero dei sinistri occorsi durante l'intera annualità assicurativa. Quando un fatto, una violazione o un'inadempienza hanno carattere continuato o ripetitivo, il sinistro si intende verificato nel momento della loro prima manifestazione.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art.72 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziarie e/o giudiziaria, per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi connessi all'attività dell'Istituto Scolastico Assicurato.

In tale ultimo caso, qualora esista valida polizza di responsabilità civile, la garanzia viene prestata dalla presente polizza per le spese rimaste a carico dell'Assicurato ex Art. 1917 Codice Civile.

L'assicurazione è prestata per gli eventi verificati nell'ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche, purché tali attività rientrino nel programma di studi o siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti.

A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante:

- le ore di educazione fisica in palestra, in piscina e sui campi sportivi in genere;
- le attività ginnico sportive extracurricolari;
- i viaggi di istruzione e le gite scolastiche all'estero;
- ogni permanenza fuori dalla scuola a scopo didattico ricreativo o sportivo senza limitazioni di orari compreso il pernottamento o soggiorni continuativi;
- le attività di ricreazione all'interno ed all'esterno della scuola, le visite guidate ai musei, aziende, laboratori (purché tali visite non comportino esperimenti e prove pratiche dirette);
- le attività culturali in genere;
- le assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all'interno della scuola nonché le assemblee che abbiano luogo in locali esterni alla scuola purché siano osservate le disposizioni della C.M. n°312 - XI Cap. del 27.12.1979 in fatto di vigilanza.

Sono assicurate le seguenti spese:

- per l'intervento di un legale;
- peritali;
- di giustizia nel processo penale;
- del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

Art.73 GARANZIE AGGIUNTIVE

- A. **Sicurezza sul Lavoro** - difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all'inosservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81 del 9.4.08 (quale committente) e successive modifiche in materia di sicurezza sul lavoro. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00.
- B. **Tutela Della Privacy D.Lgs. 196/2003** - difesa penale per reati colposi e per la presentazione di ricorsi in sede amministrativa per sanzioni pecuniarie originariamente di importo superiore a Euro 1.000,00.
- C. **Spese non riconosciute congrue dall'Avvocatura dello Stato** - per i dipendenti dello Stato, nei casi di giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei loro confronti in conseguenza di atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, la Società garantisce, nei limiti del massimale, il rimborso delle spese legali rimaste a loro carico, perché non ritenute congrue dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'Art 18 del D.L. 25/3/1997 n. 67.
- D. **Sanzioni Amministrative di vario genere** - la garanzia prevede il rimborso di spese, competenze ed onorari per i ricorsi avverso le sanzioni per violazioni amministrative, nonché per la gestione e definizione del ricorso, fino alla concorrenza del massimale di Euro 2.500,00 per controversia, con il limite di 2 vertenze per Istituto, fermo restando il massimale annuo.
- E. **Consulenza Giuridica** - La Società fornirà, a richiesta scritta degli Assicurati, consulenza giuridica consistente in pareri scritti nonché chiarimenti su Leggi, decreti e normativa vigente.
- F. **Tutela Giudiziaria della Circolazione** - L'assicurazione vale per le spese indicate all'Art. 72 sostenute a tutela degli interessi degli assicurati indicati in polizza nei seguenti casi:
1. Vertenze per ottenere il risarcimento dei danni subiti alla persona e/o cose per fatto illecito di terzi durante la guida di mezzi di trasporto per i quali l'assicurato sia abilitato alla guida o quale conducente di mezzi non soggetti ad assicurazione obbligatoria.
 2. Difesa in procedimenti penali: per delitti colposi o a contravvenzioni punibili con arresto o con ammenda.
 3. Assistenza legale in procedimenti per ottenere la restituzione della patente o il dissequestro del veicolo.
 4. Procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative di importo non inferiore a Euro 150,00.
 5. Vertenze con assicurazioni private in relazione all'interpretazione di clausole contrattuali e gestione dei sinistri su polizze RCA e garanzie accessorie (furto, incendio, infortuni del conducente). Sono escluse le vertenze relative a polizze stipulate con la Società assicuratrice che presta le presenti estensioni di garanzia.
 6. Vertenze per ottenere il risarcimento dei danni subiti alla persona e/o a cose per fatto illecito di terzi quale pedone, anche in occasione dell'uso, quale passeggero di qualsiasi mezzo di trasporto, sia esso stradale, ferroviario, aereo, marittimo, fluviale, lagunare, purché abilitato al trasporto di passeggeri.

Le garanzie della presente estensione di garanzia non sono operanti se:

- il conducente non è abilitato alla guida;
- il veicolo guidato dall'assicurato non è coperto da polizza RCA obbligatoria;
- il conducente ha commesso illecito in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive.

Art.74 ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale, per le spese relative a vertenze:

- di natura fiscale;
- derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- conseguenti a comportamenti colposi posti in essere oltre 1 anno prima della data di effetto dell'assicurazione;

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

- relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi che il Contraente/Assicurato effettui;
- denunciate alla Società trascorsi due anni dalla cessazione della validità della polizza.

Sono inoltre escluse dalla garanzia.

- il pagamento di multe, ammende, e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura, documenti, spese di registrazione, di sentenze e atti in genere ecc.);
- le spese per controversie relative a rapporti di Lavoro o vertenze sindacali;
- le spese per controversie riguardanti la proprietà o la circolazione di veicoli, di natanti o aeromobili;
- le spese per controversie nei confronti di Enti Pubblici di previdenza ed assistenza obbligatori;
- le spese di natura contrattuale nei confronti della Società.

Art.75 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, o dal momento in cui l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Unitamente alla denuncia dovranno essere forniti tutti gli atti ed i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 Codice Civile.

Art.76 GESTIONE DELLE VERTENZE

L'Assicurato, dopo aver effettuato la denuncia del sinistro nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società.

La Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative. L'Assicurato, pena il rimborso delle spese sostenute dalla Società, non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa, senza il preventivo benestare della Società stessa che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta. Negli stessi termini e con adeguata motivazione, dovrà essere comunicato all'Assicurato il rifiuto del benestare. L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione giudiziaria relativa al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali vigenti. Copia di tutti gli atti giudiziari preposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata da un arbitro designato di comune accordo, dal Presidente del Tribunale competente del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato.

Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art.77 DECORRENZA DELLA GARANZIA

Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica la garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

Art.78 COESISTENZA CON ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITÀ CIVILE

La garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per le spese di resistenza e soccombenza.

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

CONDIZIONI PARTICOLARI (di seguito CP)

Valide solo se espressamente richiamate nella "TABELLA VARIANTI TECNICHE "
della "Scheda di offerta tecnica".

CP N° 1 - DANNI AD OCCHIALI ALUNNI, IN ASSENZA DI INFORTUNIO

1. Assicurati

Con il termine "Assicurato" si intendono i soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente gli Allievi/Studenti/Alunni iscritti e frequentanti la scuola.

2. Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per i danni materiali e diretti subiti da lenti da vista e relative montature in uso agli Alunni in conseguenza di urti accidentali occorsi nell'ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività interne, senza limiti di orario, organizzate, e/o gestite, e/o effettuate e/o autorizzate dall'Istituto Scolastico, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.

3. Somma assicurata

Questa estensione di copertura, è prestata fino alla concorrenza della somma prevista nella "Scheda di offerta tecnica". Detto limite è fissato per Assicurato, per sinistro e per anno.

4. Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

La Società non indennizza l'Assicurato per i danni:

- a) avvenuti durante la partecipazione a corse o gare sportive e/o in generale a qualsiasi attività sportiva avente carattere professionistico o semiprofessionistico;
- b) ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- c) determinati da dolo dell'Assicurato, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- d) derivanti da smarrimento, negligenza od incuria dell'Assicurato, perdita del bene, furto;
- e) i sinistri verificatisi durante il tragitto dall'abitazione (intendendosi per tale l'abitazione dell'Allievo/Studente o di persone che abbiano in custodia, sia pure temporaneamente, l'Assicurato medesimo) alla struttura (scuola o altro) e viceversa (rischio in itinere).

5. Ammontare del danno

Fermo restando che la somma assicurata indicata nella Scheda di offerta tecnica, stabilisce la massima esposizione della Società Assicuratrice per Assicurato, per sinistro e per anno, si precisa che la Società determina l'indennizzo in base al valore originario di acquisto dei beni secondo le seguenti modalità:

- a) **Indennizzo al 100% senza applicazione del degrado:** in presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi **entro i 12** mesi precedenti la data del sinistro.
- b) **Degrado del 50%:** in presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi **oltre i 12** mesi precedenti la data del Sinistro;
- c) **Euro 50,00:** in assenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi.

Sia il valore sia il possesso dei beni e la data di acquisto, debbono essere provati da apposita documentazione riferita a tali beni oggetto del sinistro (fatture, ricevute fiscali, scontrini e simili validi documenti fiscali probatori di norma intestati all'assicurato).

La società si riserva di richiedere all'Assicurato la consegna del bene danneggiato.

Sono escluse dalla garanzia le lenti "usa e getta".

6. Primo Rischio Assoluto

Le garanzie di cui alla presente Sezione di Polizza sono prestate a primo rischio assoluto e pertanto, in caso di sinistro, la Società liquiderà l'eventuale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

CP N° 2 - GARANZIA ANNULLAMENTO CORSI A SEGUITO DI INFORTUNI

Qualora a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'Alunno assicurato fosse impossibilitato a proseguire corsi e/o attività sportive a carattere privato (a titolo puramente esemplificativo: corsi di musica, di lingue straniere, di danza, di attività teatrali e artistiche e di tutti gli sport in genere), producendo fatture quietanzate dell'ente organizzatore/erogatore che ne attestino il diritto, sarà rimborsata dalla Società la quota di costo di partecipazione relativa al periodo di mancata fruizione, nei limiti del massimale indicato in polizza.

CP N° 3 - ANNULLAMENTO GITE / VIAGGI A SEGUITO DI INFORTUNIO/MALATTIA

Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa, certificata da documentazione medica, l'Alunno assicurato, che abbia già provveduto al pagamento della quota pro-capite di iscrizione, fosse impossibilitato a partire per gite, viaggi e/o scambi culturali in Italia o all'estero organizzati dalla scuola, la Società rimborserà all'allievo, dietro presentazione delle ricevute/fatture debitamente quietanzate, la spesa già sostenuta, fino ad un importo massimo indicato in polizza (escludendo dal rimborso il corrispettivo eventualmente restituito alla scuola o all'allievo dal tour operator o dall'intermediario che organizza il viaggio).

Condizioni essenziali per avere diritto al rimborso sono:

- a) la Scuola dovrà denunciare il sinistro tempestivamente e comunque non oltre il 2° giorno lavorativo successivo alla data programmata di partenza, pena il mancato indennizzo;
- b) la data dell'infortunio o d'insorgenza della malattia, riportata sul certificato medico, dovrà essere antecedente e/o contemporanea alla data programmata di partenza.

In ogni caso il rimborso verrà effettuato solo a condizione che non sia possibile per l'Assicurato recuperare la somma versata a titolo di acconto/caparra/saldo. L'operatività della garanzia è subordinata alla presentazione da parte dell'Istituto Scolastico di idonea documentazione attestante il mancato recupero di tale acconto/caparra/saldo.

CP N° 4 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEGLI ALUNNI IN ITINERE

La Società si obbliga altresì a tenere indenne ciascun Allievo Assicurato e conseguentemente i genitori, il tutore o chi ne esercita la patria potestà, fino alla concorrenza del Massimale evidenziato nel modulo di polizza, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali durante il tragitto casa - scuola e viceversa, per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario delle lezioni. Per casa si intende la residenza dell'alunno o di persone che abbiano in custodia, sia pur temporaneamente, l'alunno stesso.

La presente estensione di garanzia non vale nel caso in cui la Responsabilità Civile sia ascrivibile a quanto disciplinato dalla legge n. 990/69 così come sostituita dal D. Lgs. 209/2005 e s.m.i., con particolare riferimento alla Assicurazione Obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore; al contrario si intende estesa alla RC in cui incorra l'Assicurato per l'uso di biciclette o altri mezzi non assoggettati agli obblighi assicurativi sanciti dalla legge n. 990/69 così come sostituita dal D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., anche per le persone che rispondano per l'Assicurato.

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

CP N° 5 - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE -ALTRI ASSICURATI

Oltre alle persone indicate all'Art.48 ASSICURATIAGGIUNTIVI, l'assicurazione è estesa, senza il versamento di premi aggiuntivi anche:

- Alunni di altre scuole anche stranieri temporaneamente ospiti presso la scuola o presso le famiglie degli studenti durante le attività scolastiche;
- Assistenti educatori e di lingua straniera che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici o nominati dal (M.I.U.R.);
- Esperti Esterni/Prestatori d'opera estranei all'organico della scuola;
- Ex alunni che frequentano "Tirocini Formativi e di Orientamento" nell'ambito di programmi di inserimento e orientamento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24/06/97, Regolamento n°142 del 25/03/98);
- Operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento previste dalla legge;
- Partecipanti al progetto orientamento;
- Partecipanti a viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere (comprese gite e "settimane bianche"), estranei all'organico della scuola, senza limite numerico. Agli atti della scuola saranno conservati gli elenchi dei partecipanti. La copertura assicurativa è prestata, per ciascun partecipante, fino alla concorrenza dei massimali assicurati in polizza, avrà la durata del viaggio e sarà relativa ai rischi inerenti lo stesso;
- Presidente della Commissione d'esame;
- Responsabile della sicurezza (D. Lgs. 81/08 e successive modifiche);
- Revisori dei Conti in missione presso l'Istituto Scolastico capofila o scuole aggregate durante l'espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta;
- Tirocinanti che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici o in forza di convenzioni con singole Facoltà Universitarie o altri Enti Italiani ed Esteri;
- Uditori ammessi alla frequenza dell'Istituto Scolastico Contraente;
- Volontari che prestano attività a titolo gratuito:
 - a) Secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale 127 del 14/04/94;
 - b) durante l'esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione del verde (esclusi potature ed abbattimento di alberi);
 - c) in attività deliberate dagli Organi Scolastici e a supporto degli Operatori Scolastici.

CP N° 6 - SEZIONE INFORTUNI-ALTRI ASSICURATI

Oltre alle persone indicate all'Art.20 ASSICURATI AGGIUNTIVI, l'assicurazione è estesa, senza il versamento di premi aggiuntivi anche a:

- Alunni di altre scuole anche stranieri temporaneamente ospiti presso la scuola o presso le famiglie degli studenti durante le attività scolastiche;
- Assistenti educatori e di lingua straniera che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici o nominati dal (M.I.U.R.);
- Esperti Esterni/Prestatori d'opera estranei all'organico della scuola;
- Ex alunni che frequentano "Tirocini Formativi e di Orientamento" nell'ambito di programmi di inserimento e orientamento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24/06/97, Regolamento n°142 del 25/03/98);
- Operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento previste dalla legge;
- Partecipanti al progetto orientamento;
- Partecipanti a viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere (comprese gite e "settimane bianche"), estranei all'organico della scuola, senza limite numerico. Agli atti della scuola saranno conservati gli elenchi dei partecipanti. La copertura assicurativa è prestata, per ciascun partecipante, fino alla

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

concorrenza dei massimali assicurati in polizza, avrà la durata del viaggio e sarà relativa ai rischi inerenti lo stesso;

- Presidente della Commissione d'esame;
- Responsabile della sicurezza (D. Lgs. 81/08 e successive modifiche);
- Revisori dei Conti in missione presso l'Istituto Scolastico capofila o scuole aggregate durante l'espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta;
- Tirocinanti che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici o in forza di convenzioni con singole Facoltà Universitarie o altri Enti Italiani ed Esteri;
- Uditori ammessi alla frequenza dell'Istituto Scolastico Contraente;
- Volontari che prestano attività a titolo gratuito:
 - a) Secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale 127 del 14/04/94;
 - b) durante l'esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione del verde (esclusi potature ed abbattimento di alberi);
 - d) in attività deliberate dagli Organi Scolastici e a supporto degli Operatori Scolastici.

CP N° 7 - ASSICURAZIONE DANNI AL VEICOLO DEL REVISORE DEI CONTI

L'Assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dai veicoli (comprese le parti accessorie stabilmente incorporate, i cristalli e la ruota di scorta) di proprietà dei Revisori dei Conti (o intestati al PRA a loro familiari conviventi) in occasione di missioni o adempimenti di servizio per conto della Direzione Regionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) presso le scuole competenti per il territorio.

Le garanzie sono operanti in conseguenza di:

- 1) collisione con veicoli, anche se in sosta;
 - b) urto;
 - c) ribaltamento o rovesciamento;

anche qualora detti eventi si siano verificati per rottura, difetto o logorio di organi del veicolo;

- 2) in occasione di o per conseguenza di trasporto o traino del veicolo da parte di un altro mezzo, purché il mezzo sia identificato;
- 3) cedimento o franamento del terreno su cui il veicolo si trova.

Qualora i rischi coperti dalla presente sezione siano già coperti da analoga assicurazione stipulata in proprio dall'Assicurato o a favore dell'Assicurato medesimo da altri Enti diversi dall'Istituto Scolastico Contraente, le garanzie si intenderanno operanti, fino alla concorrenza della somma assicurata, ad integrazione di quelle eventualmente già stipulate.

La garanzia viene prestata fino alla concorrenza della somma indicata nella "Scheda di Offerta Tecnica" con applicazione per ciascun sinistro di uno scoperto del 10%.

L'Assicurazione non vale se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge.

La Società non indennizza l'Assicurato per i danni:

- a) determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, del conducente o dei trasportati;
- b) cagionati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- c) subiti a causa di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano salvo quanto garantito al precedente Punto 2;
- d) avvenuti durante la partecipazione a corse o gare e relative prove.
- e) avvenuti in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, e sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività.

Le garanzie di cui alla presente Sezione di Polizza sono prestate a primo rischio assoluto e pertanto, in caso di sinistro, la Società liquiderà l'eventuale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Cod. Civ.

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

CP N° 8 - ASSICURAZIONE DANNI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE

L'Assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dai veicoli (comprese le parti accessorie stabilmente incorporate, i cristalli e la ruota di scorta) di proprietà dei dipendenti in servizio presso l'Istituto Scolastico Contraente (o intestati al PRA a loro familiari conviventi) in occasione di missioni o adempimenti di servizio per conto dell'Istituto medesimo.

Le garanzie sono operanti in conseguenza di:

- 1) a) collisione con veicoli, anche se in sosta;
b) urto;
c) ribaltamento o rovesciamento;

anche qualora detti eventi si siano verificati per rottura, difetto o logorio di organi del veicolo;

- 2) in occasione di o per conseguenza di trasporto o traino del veicolo da parte di un altro mezzo, purché il mezzo sia identificato;

- 3) cedimento o franamento del terreno su cui il veicolo si trova.

Qualora i rischi coperti dalla presente sezione siano già coperti da analoga assicurazione stipulata in proprio dall'Assicurato o a favore dell'Assicurato medesimo da altri Enti diversi dall'Istituto Scolastico Contraente, le garanzie si intenderanno operanti, fino alla concorrenza della somma assicurata, ad integrazione di quelle eventualmente già stipulate.

La garanzia viene prestata fino alla concorrenza della somma indicata nella "Scheda di Offerta Tecnica" con applicazione per ciascun sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.

L'Assicurazione non vale se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge.

La Società non indennizza l'Assicurato per i danni:

- a) determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, del conducente o dei trasportati;
- b) cagionati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- c) subiti a causa di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano salvo quanto garantito al precedente punto 2;
- d) avvenuti durante la partecipazione a corse o gare e relative prove;
- e) avvenuti in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, e sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività.
- f) conseguenti a furto o rapina del veicolo;
- g) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo, atti vandalici;
- h) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, tempeste, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine salvo quanto garantito al precedente punti 1, 2 e 3.

Le garanzie di cui alla presente Sezione di Polizza sono prestate a primo rischio assoluto e pertanto, in caso di sinistro, la Società liquiderà l'eventuale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Cod. Civ.

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

CP N° 9 - ASSICURAZIONE FURTO PORTAVALORI

Con il termine "Assicurato" si intendono i soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente:

- a) i dipendenti in servizio presso l'Istituto Scolastico Contraente che possono svolgere incarichi esterni per contratto e legittimati in tal senso da specifica autorizzazione sottoscritta dal Dirigente Scolastico.
- b) il Dirigente Scolastico.
- c) altri soggetti autorizzati dal Contraente al trasporto di valori in relazione all'attività svolta.

La Società si obbliga ad indennizzare la perdita di denaro, valori e titoli di credito in genere avvenuti all'esterno dei locali dell'Istituto Scolastico in conseguenza di:

- scippo e rapina;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto del denaro e dei valori;

purché subiti durante lo svolgimento del servizio di portavalori inerente l'Istituto Scolastico assicurato. La garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per sinistro.

Questa estensione di copertura, è prestata fino alla concorrenza della somma prevista nella "Scheda di Offerta Tecnica". Detto limite è fissato per Assicurato, per sinistro e per anno.

La Società non indennizza l'Assicurato per i danni:

1. avvenuti in occasione di atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, utilizzo di armi di distruzione di massa (nucleari, chimiche, biologiche), insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, atti dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
2. avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, tempeste, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
3. ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
4. determinati da dolo dell'Assicurato.

Le garanzie di cui alla presente Sezione di Polizza sono prestate a primo rischio assoluto e pertanto, in caso di sinistro, la Società liquiderà l'eventuale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Cod. Civ.

CP N° 10 - ASSICURAZIONE ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA TEMPORANEAMENTE IN ITALIA

Assicurazione Spese Mediche da malattia in viaggio:

La presente copertura viene fornita per tutti i sinistri occorsi agli Assistenti di Lingua straniera, durante la loro permanenza in Italia, anche se non connessi allo svolgimento della loro attività professionale.

La Società assicura il rimborso all'Assicurato delle spese:

- di cura sostenute nell'ambito di strutture ospedaliere pubbliche;
- farmaceutiche, purché prescritte da medico;
- accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;
- cure dentarie in caso di urgenza fino a Euro 150,00 per Assicurato per sinistro.

Qualora gli Assicurati fruiscano di altre coperture assicurative volontarie e/o obbligatorie, la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

La presente garanzia è prestata, per l'Assicurato e per anno, fino alla concorrenza del massimale previsto nella "Scheda di Offerta Tecnica".

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

Esclusioni:

É escluso il rimborso di qualsiasi spesa sostenuta a causa di malattie preesistenti alla data di decorrenza del contratto.

Inoltre, sono escluse le spese sostenute:

- a. per spese per occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e protesi in genere;
- b. per interventi a carattere estetico o per eliminazione di difetti e/o malformazioni congenite e/o cure fisioterapiche e/o termali e dimagranti e/o cure infermieristiche e/o cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate);
- c. per interventi o ricoveri conseguenti a malattie preesistenti;
- d. per ricoveri per effettuare ricerche, analisi rituali o periodiche (check up) non determinate quindi da sinistro indennizzabile;
- e. per cure riabilitative, fisioterapiche, idropiniche, dietetiche e termali, i trattamenti terapeutici di agopuntura, nonché l'eliminazione di difetti fisici congeniti o malformazioni preesistenti alla stipulazione della polizza;
- f. per stati di gravidanza oltre il 6° mese, parto, puerperio o interruzioni volontarie di gravidanza;
- g. per prestazioni sanitarie e cure per infertilità, sterilità maschile e femminile, fecondazione assistita e simili, impotenza;
- h. conseguenti a tentativi di suicidio;
- i. connesse a delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- j. connesse ad atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso procurato;
- k. infortuni causati all'Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- l. sinistri connessi alla partecipazione ad attività sportive svolte a titolo professionale e relativi allenamenti;
- m. atti di guerra, servizio militare, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trova in viaggio in un Paese in pace alla sua partenza);
- n. infortuni o causati da guerra anche non dichiarata o insurrezioni e atti di terrorismo o sabotaggio a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
- o. connesse a scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
- p. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- q. visite di controllo, esami clinici e/o diagnostici sostenuti in Italia in conseguenza di malattie e/o infortuni occorsi all'estero;
- r. prestazioni sanitarie non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché quelle non effettuate da medici o paramedici abilitati all'esercizio dell'attività professionale;
- s. malattie, malformazioni, stati patologici e infortuni verificatisi prima della data di decorrenza della copertura e già diagnosticati in tale data all'Assicurato;
- t. le malattie o gli infortuni che, in generale, non impediscano all'Assicurato la continuazione del soggiorno;
- u. dopo il termine del viaggio, cioè al rientro dell'Assicurato alla propria residenza;
- v. i danni derivanti direttamente e/o indirettamente da asbesto.

ALLEGATO 01 - SCHEMA DI CONTRATTO

Rimpatrio Sanitario

Prestazioni valide esclusivamente durante il soggiorno in Italia.

Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli, a seguito di infortunio o malattia improvvisa dell'Assicurato occorsi durante il soggiorno in Italia, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:

- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
- la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.

Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa:

- aereo sanitario (entro il limite di € 20.000,00 per sinistro);
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.

Sono escluse dalla prestazione:

- tutte le malattie preesistenti alla data di sottoscrizione della copertura;
- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto;
- le infermità o lesioni che non precludano all'Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- i danni derivanti direttamente e/o indirettamente da asbesto.
- tutte le spese diverse da quelle indicate.

Qualora la prestazione non venisse richiesta al momento dell'infortunio o malattia improvvisa, venisse rifiutata dall'Assicurato o organizzata senza l'approvazione della Centrale Operativa, l'Assicurato non avrà diritto - a posteriori - ad alcun rimborso o compensazione.

ALLEGATO 02 - SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Spett.le
LICEO CLASSICO STATALE "T. TASSO"
Codice Ministeriale: SAPC12000X
Piazza S. Francesco, 1 – 84122 SALERNO

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il __/__/____ e
residente in _____ (____) via _____ n. _____,

- nella sua qualità di rappresentante legale/procuratore della Compagnia _____
con sede legale in _____ Via _____ n. _____,
Codice Fiscale e Partita IVA _____,

oppure

- Rappresentante Legale/Procuratore dell'Agenzia _____,
con sede in _____ Via _____,
Partita IVA _____, Tel. _____, Fax _____,
mail _____, autorizzata dalla/e Compagnia/e _____ a
partecipare alla presente procedura e ad impegnare la stessa per l'offerta presentata,

consapevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

CHIEDE

di partecipare all'indagine di mercato per l'affidamento del servizio assicurativo Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza per il periodo dal 16/10/2018 al 16/10/2019 - in qualità di:

(BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA)

Impresa singola;

ovvero

Mandataria di Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto costituito/costituendo;

ovvero

Mandante di un Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto costituito/costituendo;

ovvero

Delegataria di Compagnie in coassicurazione

ovvero

Delegante di Compagnie in coassicurazione

ALLEGATO 02 - SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

**INOLTRE DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000**

[Dichiarazioni da rendere sottoscritte da parte del legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate temporaneamente o consorziate occasionalmente o da raggrupparsi o consorziarsi, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio; nel caso di coassicurazione dalla Delegataria e da tutte le Deleganti. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori legali dei rappresentanti ed in tal caso va allegata anche la relativa procura.]

N.B.: DOVE SONO PREVISTE DICHIARAZIONI ALTERNATIVE BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA CON UNA X O CANCELLARE QUELLE CHE NON INTERESSANO

Il sottoscritto: _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa _____
con sede in _____ (Prov. ____) c.a.p. _____ Via _____ n. ____
stato (fra quelli appartenenti all'Unione Europea): _____
Tel. n. _____ Fax n. _____ E-mail: _____ PEC _____
codice fiscale n. _____ P. IVA n. _____

in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

1) che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto concorrente, sono quelle sopra indicate;

2) di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

3) che i nominativi dei soggetti indicati al comma 3, dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 sono i seguenti (indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o qualifica ricoperta, data della nomina e dell'eventuale cessazione): - **N.B: È possibile inserire ALLEGATO contenente i dati richiesti**

[AVVERTENZA

- se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere i nominativi del titolare e direttore tecnico;
- se trattasi di società in nome collettivo deve contenere i nominativi di tutti i soci e del direttore tecnico;
- se trattasi di società in accomandita semplice deve contenere i nominativi di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico;
- se trattasi di altri tipi di società o consorzio deve contenere i nominativi degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico o socio unico.]

ALLEGATO 02 - SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Per tutti i soggetti indicati:

4) di essere a piena e diretta conoscenza che, nei confronti dei soggetti elencati, non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso;

[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti]

5)
 di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti elencati, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991, convertito dalla L. 203/1991, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente indagine di mercato, risultino aver denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria;

(oppure)

di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti elencati, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991, convertito dalla L. 203/1991, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente indagine di mercato, non risultino aver denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della L. 689/1981;

(oppure)

di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti elencati non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991, convertito dalla L. 203/1991, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente indagine di mercato;

[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati]

6)
 di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 3) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, incluse le condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall'art. 45, paragrafo 1, della Direttiva 2004/18/CE, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso;

(oppure)

di essere a piena e diretta conoscenza che tra i soggetti di cui al precedente punto 3) hanno subito le seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso:

ALLEGATO 02 - SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

[dichiarare, per ciascuno dei soggetti (indicandone il nominativo), tutte le condanne risultanti dal casellario giudiziale, comprese quelle per le quali l'interessato abbia beneficiato della non menzione, specificando sia i reati commessi, mediante riferimento agli articoli specifici del Codice Penale o di altre norme aventi natura penale, sia natura e quantum della pena irrogata, nonché eventuali provvedimenti di riabilitazione o estinzione oltre che eventuali abrogazioni/depenalizzazioni.

[Se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati]

7)
 che nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente indagine di mercato non vi sono soggetti cessati dalle cariche indicate all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;

(oppure)

che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 cessati dalle cariche nel anno antecedente la data di pubblicazione della presente indagine di mercato sono i seguenti *[indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o qualifica ricoperta, data della nomina e della cessazione]:*

e di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei medesimi non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, incluse le condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall'art. 45, paragrafo 1, della Direttiva 2004/18/CE, avendo acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso;

(oppure)

che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2001 cessati dalle cariche nell' anno antecedente la data di pubblicazione della presente indagine di mercato sono i seguenti *[indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o qualifica ricoperta, data della nomina e della cessazione]:*

e di essere a piena e diretta conoscenza che tra i soggetti medesimi hanno subito le seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, avendo acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso *[dichiarare, per ciascuno dei soggetti (indicandone il nominativo), tutte le condanne risultanti dal casellario giudiziale, comprese quelle per le quali l'interessato abbia beneficiato della non menzione, specificando sia i reati commessi, mediante riferimento agli articoli specifici del Codice Penale o di altre norme aventi natura penale, sia natura e quantum della pena irrogata, nonché eventuali provvedimenti di riabilitazione o estinzione oltre che eventuali abrogazioni/depenalizzazioni]:*

[Se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati]

fermo restando che sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta

ALLEGATO 02 - SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

penalmente sanzionata, dimostrabili con la seguente documentazione allegata:

_____;

8) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;

9) che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dell'AVCP;

10) che il soggetto concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca né un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;

11) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui il concorrente è stabilito;

12) che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente indagine, non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di indagine di mercato e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dell'AVCP;

13) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui il concorrente è stabilito;

14)

in quanto tenuto all'osservanza dell'art. 17 della Legge 68/1999, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

(oppure)

che l'impresa concorrente non è soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 17 della Legge 68/1999;

15) che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, ed i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008;

16) di non partecipare all'indagine di mercato in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o coassicurazione, né di partecipare alla indagine di mercato anche in forma individuale qualora partecipi alla indagine di mercato medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o coassicurazione;

17)

ALLEGATO 02 - SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

di non trovarsi in situazione di controllo, come controllante o come controllato, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, con nessun altro concorrente partecipante alla indagine di mercato;

(oppure)

di essere in una situazione di controllo, di cui all'art. 2359 del Codice Civile, con il seguente altro concorrente partecipante alla indagine di mercato _____ ma di aver formulato autonomamente l'offerta;

18) di non trovarsi in altra situazione di collegamento sostanziale né in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro concorrente partecipante alla indagine di mercato, che comportino che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. In particolare:

- che la persona firmataria dell'offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere con altro soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altro concorrente partecipante alla indagine di mercato;
- di non avere amministratori in comune con altri concorrenti partecipanti alla indagine di mercato;

19)

che nel Casellario informatico delle imprese presso l'Osservatorio (art. 27 del D.P.R. 34/2000) non risultano annotazioni relative al concorrente;

(oppure)

che nel Casellario informatico delle imprese presso l'Osservatorio (art. 27 del D.P.R. 34/2000) risultano le seguenti annotazioni *[riportare, in elenco, data e testo di tutte le annotazioni presenti]*:

20) che l'impresa è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di _____, con il n° _____, data di iscrizione _____, per le seguenti attività, corrispondenti all'oggetto dell'affidamento:

21) che l'impresa è in possesso dell'autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle Assicurazioni Private con riferimento ai rami oggetto di affidamento, secondo quanto previsto dal D. Lgs 209/2005;

22) che l'impresa ha effettuato nel triennio 2015-2017 una raccolta premi nei rami assicurativi oggetto di affidamento non inferiore a complessivi € 1.000.000,00;

23) che l'impresa ha concluso nel triennio 2015-2017 almeno 3 contratti con Istituzioni Scolastiche, nel servizio oggetto di affidamento

(in caso di R.T.I. costituiti o costituendi)

24) che la partecipazione alla presente indagine di mercato viene effettuata congiuntamente dalle seguenti imprese: _____

(indicare denominazione e ruolo all'interno del R.T.I.: mandante/mandataria);

che, a corredo dell'offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate/raggruppande (o dall'Impresa capogruppo in caso di R.T.I. già costituiti), la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del R.T.I. è, la seguente:

ALLEGATO 02 - SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Impresa _____ - Attività _____ - _____ %
Impresa _____ - Attività _____ - _____ %

(in caso di R.T.I. costituendi) allegare la dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire R.T.I., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto normativo in nome e per conto delle mandanti;

(oppure)

(in caso di R.T.I. costituiti) allegare copia autentica o dichiarata autentica ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 445/2000 del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, conferito all'impresa qualificata mandataria, con indicazione delle quote di rischio o delle parti del servizio che saranno svolte dai singoli componenti il raggruppamento;

25) (in caso di coassicurazione)

I) che la partecipazione alla presente indagine di mercato viene effettuata in coassicurazione con le seguenti imprese:

II) che l'impresa, designata quale Delegataria e alla quale viene conferito mandato irrevocabile con rappresentanza nei confronti dell'Ente per la stipula dai singoli Contratti di Assicurazione è _____;

III) che il rischio relativo alla copertura assicurativa sarà assunto, con vincolo di solidarietà, in deroga a quanto disposto dall'art.1911 del codice civile, da ciascuna delle imprese coassicuratrici in base alle seguenti quote:

Impresa _____ - Quota Rischio: _____ %

Impresa _____ - Quota Rischio: _____ %

IV) che le imprese coassicuratrici si impegnano a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Delegataria per la gestione dei contratti assicurativi, attribuendo alla stessa ogni facoltà, ivi inclusa quella di incaricare in nome e per conto delle Assicuratrici esperti (periti, medici, consulenti, ecc.);

V) che le imprese coassicuratrici si impegnano ad incaricare la Delegataria dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti in dipendenza dei Contratti di Assicurazione, contro rilascio delle relative quietanze e, ove occorra, del certificato di assicurazione e del relativo contrassegno, fermo restando che, scaduto il termine contrattuale per il pagamento dei premi, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con la propria rilasciata in loro nome e per loro conto;

26) di aver preso visione e accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, condizioni e disposizioni contenute nella documentazione pubblicata e nei suoi allegati, con particolare riferimento allo Schema di contratto – Allegato 1;

27) di aver preso piena conoscenza dei requisiti minimi del servizio specificati nella documentazione pubblicata, nello Schema di Contratto – Allegato 1 - e nei relativi allegati.

28) di accettare tutte le norme che regolano la procedura dell'indagine di mercato, la fase di aggiudicazione e la fase di esecuzione del relativo contratto e di impegnarsi ad osservare integralmente dette norme in caso di aggiudicazione;

29) di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione dell'offerta, nonché tutte le condizioni contrattuali e le circostanze, generali e particolari, che possono influire sull'esecuzione del

ALLEGATO 02 - SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

servizio oggetto dell'indagine di mercato e di averne tenuto conto nella formulazione dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica.;

30) di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010;

31) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA

- copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità;
- Eventuale procura

[luogo e data] _____

Il Dichiarante:

[firma]

N.B.:

- LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA - A PENA DI ESCLUSIONE - DA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE, IN CORSO DI VALIDITA'.
- NEL CASO IN CUI LA PRESENTE DICHIARAZIONE SIA SOTTOSCRITTA DA UN PROCURATORE, È OBBLIGATORIO ALLEGARE LA RELATIVA PROCURA, IN ORIGINALE O IN COPIA DICHIARATA CONFORME AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.P.R. 445/2000, PENA L'ESCLUSIONE DALLA INDAGINE DI MERCATO.
- IN CASO DI R.T.I. (COSTITUITE O DA COSTITUIRSI) O COASSICURAZIONE LA PRESENTE DICHIARAZIONE DOVRÀ ESSERE PRESENTATA DA CIASCUNA DELLE IMPRESE RAGGRUPPATE O RAGGRUPPANTE O IN COASSICURAZIONE.
- IN CASO DI COMPAGNIE IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI, LA PRESENTE DICHIARAZIONE DOVRA' ESSERE REDATTA IN LINGUA ITALIANA E SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA COMPAGNIA STESSA.

ALLEGATO 3 – SCHEDA OFFERTA TECNICA

Istituto "Liceo Classico T. Tasso"- Codice Ministeriale : SAPC12000X

Affidamento servizi assicurativi dec: ore 24,00 del 16/10/2018 - scad: ore 24,00 del 16/10/2019

Spett.le

LICEO CLASSICO STATALE "T. TASSO"
Piazza S. Francesco, 1 – 84122 SALERNO

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il __/__/____ e
residente in _____ (____) via _____ n. _____,

– nella sua qualità di rappresentante legale/procuratore della Compagnia _____
con sede legale in _____ Via _____ n. _____,
Codice Fiscale e Partita IVA _____,

oppure

– Rappresentante Legale/Procuratore dell'Agenzia _____, con
sede in _____ Via _____, Partita
IVA _____, Tel. _____, Fax _____, mail
_____, autorizzata dalla/e Compagnia/e _____

– a partecipare alla presente procedura e ad impegnare la stessa per l'offerta presentata con

EFFETTO	ORE 24.00 DEL 16/10/2018
SCADENZA	ORE 24.00 DEL 16/10/2019

DICHIARA

- di aver preso visione e accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le condizioni contenute nello Schema di contratto (di seguito SDC) , incluse le eventuali condizioni particolari (di seguito CP) ;
- di essere consapevole che i riferimenti numerici degli articoli nella presente scheda hanno finalità esclusivamente di guida informativa –e non sostitutiva- allo schema di contratto accettato nella sua interezza;
- di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione dell'offerta, nonché tutte le condizioni contrattuali e le circostanze, generali e particolari, che possono influire sull'esecuzione del servizio e di averne tenuto conto nella formulazione della presente Offerta Tecnica.

DICHIARA INOLTRE**(BARRARE UNA SOLA DELLE VOCI INDICATE DI SEGUITO)**

- DI ACCETTARE INTEGRALMENTE I VALORI E LE CONDIZIONI BASE DI CUI ALLA PRESENTE SCHEDA TECNICA **SENZA APPORTARE VARIANTI TECNICHE** (PUNTEGGIO ATTRIBUITO 10 PUNTI).
- DI ACCETTARE INTEGRALMENTE I VALORI E LE CONDIZIONI BASE DI CUI ALLA PRESENTE SCHEDA TECNICA **E DI APPORTARE LE SEGUENTI VARIANTI TECNICHE** (N.B. NON È POSSIBILE INDICARE VALORI INFERIORI ALLE CONDIZIONI BASE, SALVO QUELLI ESPRESSAMENTE PREVISTI ALL'OPZIONI 1)

IN CASO DI R.T.I. O COASSICURAZIONE, LA SOTTOSCRIZIONE DOVRÀ ESSERE APPOSTA:

- DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SPECIALE DELLA COMPAGNIA MANDATARIA IN CASO DI R.T.I. GIÀ COSTITUITO;
- DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SPECIALE DI TUTTE LE COMPAGNIE RAGGRUPPANDI IN CASO DI R.T.I. NON ANCORA COSTITUITO;
- DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SPECIALE DELLA COMPAGNIA DELEGATARIA IN CASO DI COASSICURAZIONE.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

TABELLA VARIANTI - cod 0008

PARAMETRI DI VALUTAZIONE	VARIANTI AMMESSE	PUNTEGGIO MASSIMO 75
	<p>IN BASE AI PARAMETRI DI VALUTAZIONE RIPORTATI DI SEGUITO E' POSSIBILE SELEZIONARE:</p> <p>1. UNA VARIANTE BARRANDO CON LA X L'OPZIONE PRESCELTA IL PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE A CIASCUNA VARIANTE È EVIDENZIATO ALL'INTERNO DELLA PARENTESI</p> <p>OPPURE</p> <p>2. ALL'OPZIONE 3, DOVE È PREVISTA LA FORMULA, SI DEVE INSERIRE UN VALORE UGUALE O SUPERIORE RISPETTO AI VALORI E CONDIZIONI BASE DA CAPITOLATO</p> <p>IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO RISULTERÀ DALLA APPLICAZIONE DELLA FORMULA</p>	

Sub-sezione	SEZIONE INFORTUNI:	VALORI E CONDIZIONI BASE DA CAPITOLATO	OPZIONE 2	OPZIONE 3 In questa opzione è possibile compilare 1 o più celle, indicando un Valore uguale o superiore a quello delle condizioni base	Riferimento articolo SDC
a)	MORTE (SOMMA ASSICURATA PER PERSONA)	€ 180.000,00		<input type="checkbox"/> SOMMA ASSICURATA € _____ $P_i = P_{max} (+2) \times \frac{O_i}{O_{max}}$	26
	INVALIDITÀ PERMANENTE E MODALITÀ DI CALCOLO ¹				
b)	INVALIDITÀ PERMANENTE (SOMMA ASSICURATA PER PERSONA ESCLUSO OGNI FORMA DI CAPITALE AGGIUNTIVO)	€ 180.000,00		<input type="checkbox"/> SOMMA ASSICURATA _____ $P_i = P_{max} (+3) \times \frac{O_i}{O_{max}}$	27
c)	VALORE di ogni singolo punto accertato per INVALIDITÀ PERMANENTE dal 1° AL 5°	€ 600,00		<input type="checkbox"/> VALORE PER PUNTO € _____ $P_i = P_{max} (+2,5) \times \frac{O_i}{O_{max}}$	27
d)	VALORE di ogni singolo punto accertato per INVALIDITÀ PERMANENTE dal 6° AL 15°	€ 900,00		<input type="checkbox"/> VALORE PER PUNTO € _____ $P_i = P_{max} (+2,5) \times \frac{O_i}{O_{max}}$	27
e)	VALORE di ogni singolo punto accertato per INVALIDITÀ PERMANENTE dal 16° AL 25°	€ 1.200,00		<input type="checkbox"/> VALORE PER PUNTO € _____ $P_i = P_{max} (+1,5) \times \frac{O_i}{O_{max}}$	27
f)	VALORE di ogni singolo punto accertato per INVALIDITÀ PERMANENTE dal 26° AL 99°	€ 1.800,00		<input type="checkbox"/> VALORE PER PUNTO € _____ $P_i = P_{max} (+1,5) \times \frac{O_i}{O_{max}}$	27
g)	EROGAZIONE INTERA SOMMA ASSICURATA PER INV. PERM. OFFERTA ALLA SUB-SEZIONE b) SE ACCERTATA AL	100%	<input type="checkbox"/> AL 60% (+0,75)	<input type="checkbox"/> AL 45% (+1,50)	27
h)	CAPITALE AGGIUNTIVO ALLA SOMMA PER L'INVALIDITÀ PERMANENTE OFFERTA ALLA SUB-SEZIONE b) SUPERIORE AL 75%	€ 30.000,00		<input type="checkbox"/> SOMMA ASSICURATA _____ $P_i = P_{max} (+1) \times \frac{O_i}{O_{max}}$	27
A.1 Sub-totale PUNTEGGIO MORTE + INVALIDITA' PERMANENTE (= sub-sezione a+b+c+d+e+f+g+h) (max attribuibile 15,5):					

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO	VALORI E CONDIZIONI BASE DA CAPITOLATO	OPZIONE 1	OPZIONE 2	OPZIONE 3	Riferimento articolo SDC
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO	€ 60.000,00	<input type="checkbox"/> € 30.000,00 (- 2)	<input type="checkbox"/> € 80.000,00 (+1)	<input type="checkbox"/> € 100.000,00 (+2)	28
OPERATIVITÀ RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO	A SECONDO RISCHIO	=====	=====	<input type="checkbox"/> A PRIMO RISCHIO (+1)	
SPESE ODONTOTECNICHE ED ODONTOIATRICHE	€ 10.000,00	<input type="checkbox"/> € 5.000,00 (- 1)	<input type="checkbox"/> € 14.000,00 (+0,75)	<input type="checkbox"/> € 20.000,00 (+1,5)	29
SPESE ODONTOTECNICHE ED ODONTOIATRICHE: NUMERO PROTESI E LIMITE PER DENTE	NUMERO PROTESI: 1 LIMITE PER DENTE: € 1.000,00		NUMERO PROTESI: 2 LIMITE PER DENTE: € 2.000,00 (+0,75)	NUMERO PROTESI: 2 LIMITE PER DENTE: ILLIMITATO (+1)	29
RIMBORSO PER ACQUISTO LENTI PER DANNO OCULARE - ROTTURA OCCHIALI	€ 6.000,00	<input type="checkbox"/> € 3.000,00 (- 1)	<input type="checkbox"/> € 8.000,00 (+0,75)	<input type="checkbox"/> € 10.000,00 (+1)	30
A.2 Sub-totale PUNTEGGIO RIMBORSO SPESE (max attribuibile punti 6,5):					
DIARIE E ALTRE SPESE	VALORI E CONDIZIONI BASE DA CAPITOLATO	OPZIONE 1	OPZIONE 2	OPZIONE 3 Se prevista la formula, è possibile compilare 1 o più celle, indicando un Valore uguale o superiore a quello delle condizioni base	Riferimento articolo SDC
DIARIA DA RICOVERO	€ 70,00			<input type="checkbox"/> SOMMA ASSICURATA _____ $P_i = P_{max} (+ 1,5) \times \frac{O_i}{O_{max}}$	31
DAY HOSPITAL	€ 35,00			<input type="checkbox"/> SOMMA ASSICURATA _____ $P_i = P_{max} (+ 1,5) \times \frac{O_i}{O_{max}}$	31
DIARIA DA GESSO: Per assenza da scuola LIMITE INDENNIZZO/LIMITE GIORNALIERO	€ 540,00/ € 18,00		<input type="checkbox"/> € 600,00/ € 20,00 (+0,50)	<input type="checkbox"/> € 900,00/ € 30,00 (+0,75)	31
DIARIA DA GESSO: Per presenza a scuola LIMITE INDENNIZZO/LIMITE GIORNALIERO	€ 450,00/ € 15,00		<input type="checkbox"/> € 540,00 / € 18,00 (+0,50)	<input type="checkbox"/> € 830,00/ € 27,00 (+0,75)	31
SPESE DI TRASPORTO CASA/SCUOLA MAX 30 GIORNI	€ 20,00		<input type="checkbox"/> € 40,00 (+0,25)	<input type="checkbox"/> € 50,00 (+0,50)	34
SPESE DI TRASPORTO CASA/ISTITUTO DI CURA MAX 30 GIORNI	€ 20,00		<input type="checkbox"/> € 40,00 (+0,25)	<input type="checkbox"/> € 50,00 (+0,50)	35
A.3 Sub-totale PUNTEGGIO DIARIE E ALTRE SPESE (max attribuibile punti 5,5):					

ALTRE GARANZIE	VALORI E CONDIZIONI BASE DA CAPITOLATO	OPZIONE 1	OPZIONE 2	OPZIONE 3	Riferimento articolo SDC
DANNO ESTETICO UNA TANTUM	€ 500,00	<input type="checkbox"/> NON PREVISTO (-0,25)	<input type="checkbox"/> € 700,00 (+0,50)	<input type="checkbox"/> € 1.000,00 (+0,75)	33
DANNO ESTETICO	€ 5.000,00		<input type="checkbox"/> 7.000,00 (+0,75)	<input type="checkbox"/> 10.000,00 (+1)	32
SPESE AGGIUNTIVE A SEGUITO DI INFORTUNIO: DANNI AL VESTIARIO	€ 1.000,00	<input type="checkbox"/> NON PREVISTO (-0,25)	<input type="checkbox"/> € 1.500,00 (+0,25)	<input type="checkbox"/> € 2.000,00 (+0,50)	36
SPESE AGGIUNTIVE A SEGUITO DI INFORTUNIO: DANNI A STRUMENTI MUSICALI	€ 500,00	<input type="checkbox"/> NON PREVISTO (-0,25)	<input type="checkbox"/> € 650,00 (+0,25)	<input type="checkbox"/> € 750,00 (+0,50)	36
SPESE AGGIUNTIVE A SEGUITO DI INFORTUNIO: DANNI A SEDIE A ROTELLE E TUTORI PER PORTATORI DI HANDICAP	€ 1.000,00	<input type="checkbox"/> NON PREVISTO (-0,25)	<input type="checkbox"/> € 1.500,00 (+0,25)	<input type="checkbox"/> € 1.800,00 (+0,50)	36
SPESE AGGIUNTIVE A SEGUITO DI INFORTUNIO: DANNI AD OCCHIALI IN PALESTRA	€ 100,00	<input type="checkbox"/> NON PREVISTO (-0,25)	<input type="checkbox"/> € 120,00 (+0,50)	<input type="checkbox"/> € 130,00 (+0,75)	36
SPESE AGGIUNTIVE A SEGUITO DI INFORTUNIO: DANNI A BICICLETTE	€ 100,00	<input type="checkbox"/> NON PREVISTO (-0,25)	<input type="checkbox"/> € 120,00 (+0,25)	<input type="checkbox"/> € 130,00 (+0,50)	36
SPESE PER LEZIONI DI RECUPERO	€ 1.000,00	<input type="checkbox"/> NON PREVISTO (-0,25)	<input type="checkbox"/> € 2.000,00 (+0,25)	<input type="checkbox"/> € 3.500,00 (+0,50)	37
PERDITA ANNO SCOLASTICO	€ 6.000,00	<input type="checkbox"/> NON PREVISTO (-0,25)	<input type="checkbox"/> € 10.000,00 (+0,25)	<input type="checkbox"/> € 15.000,00 (+0,50)	38
POLIOMIELITE - MENINGITE CEREBRO SPINALE/AIDS ED EPATITE VIRALE	€ 20.000,00		<input type="checkbox"/> € 35.000,00 (+0,75)	<input type="checkbox"/> € 45.000,00 (+1)	39
MASSIMALI EVENTI CATASTROFALI E RISCHIO VOLO	€ 2.000.000,00		<input type="checkbox"/> € 10.000.000,00 (+0,75)	<input type="checkbox"/> € 15.000.000,00 (+1,50)	40-41
SINISTRI IN ITINERE ART. 42	RIDUZIONE DEL 75% INDENNIZZI MORTE E I.P.		<input type="checkbox"/> RIDUZIONE DEL 50% (+1,5)	<input type="checkbox"/> NESSUNA RIDUZIONE (+2)	42
ALTRI ASSICURATI *	NON PREVISTI			<input type="checkbox"/> PREVISTI (+0,5)	CP n°6
ESCLUSIONI SEZIONE INFORTUNI	VALORI E CONDIZIONI BASE DA CAPITOLATO				
- DA ABUSO DI PSICOFARMACI, DALL'USO DI STUPEFACENTI O ALLUCINOGENI; - DA OPERAZIONI CHIRURGICHE, ACCERTAMENTI O CURE MEDICHE NON RESI NECESSARI DA INFORTUNIO - DA GUERRA, INSURREZIONE;	ESCLUSIONI COME DA ART. 25 RISCHI ESCLUSI DELL'ALLEGATO 1 SCHEMA DI CONTRATTO	=====	=====	<input type="checkbox"/> ELIMINAZIONE ARTICOLO 25 RISCHI ESCLUSI DELL'ALLEGATO1 SCHEMA DI CONTRATTO POLIZZA PRESTATATA SENZA ESCLUSIONI (+1)	25
A.4 Sub-totale PUNTEGGIO ALTRE GARANZIE (max attribuibile punti 11,5):					

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

ALLEGATO 3 – SCHEDA OFFERTA TECNICA

Istituto "Liceo Classico T. Tasso" - Codice Ministeriale : SAPC12000X

Affidamento servizi assicurativi dec: ore 24,00 del 16/10/2018 - scad: ore 24,00 del 16/10/2019

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE:	VALORI E CONDIZIONI BASE DA CAPITOLATO	OPZIONE 1	OPZIONE 2	OPZIONE 3	Riferimento articolo SDC
MASSIMALE PER SINISTRO RCT/RCO E LIMITE PER ANNO	€ 5.000.000,00 SENZA LIMITE PER ANNO	<input type="checkbox"/> € 2.500.000,00 SENZA LIMITE PER ANNO (-2)	<input type="checkbox"/> € 10.000.000,00 SENZA LIMITE PER ANNO (+3)	<input type="checkbox"/> € 25.000.000,00 SENZA LIMITE PER ANNO (+5)	49-50
DANNI DA INCENDIO	€ 500.000,00	<input type="checkbox"/> PRESTATA NELL'AMBITO DEL MASSIMALE RCT CON IL LIMITE DI € 250.000,00 (-0,50)	<input type="checkbox"/> PRESTATA NELL'AMBITO DEL MASSIMALE RCT CON IL LIMITE DI € 3.750.000,00 (+1)	<input type="checkbox"/> PRESTATA NELL'AMBITO DEL MASSIMALE RCT CON IL LIMITE DI € 8.750.000,00 (+2)	52
DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ	€ 500.000,00	<input type="checkbox"/> PRESTATA NELL'AMBITO DEL MASSIMALE RCT CON IL LIMITE DI € 250.000,00 (-0,50)	<input type="checkbox"/> PRESTATA NELL'AMBITO DEL MASSIMALE RCT CON IL LIMITE DI € 3.000.000,00 (+1)	<input type="checkbox"/> PRESTATA NELL'AMBITO DEL MASSIMALE RCT CON IL LIMITE DI € 6.250.000,00 (+2)	52
RC DEGLI ALUNNI IN ITINERE*	NON PREVISTA		<input type="checkbox"/> INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI € 1.000.000,00 (+1)	<input type="checkbox"/> INCLUSA SENZA SOTTOLIMITE (+2)	CP N° 4
ALTRI ASSICURATI *	NON PREVISTI			<input type="checkbox"/> PREVISTI (+1)	CP N° 5
RISCHI RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA SCUOLA DANNI CONSEGUENTI A:	VALORI E CONDIZIONI BASE DA CAPITOLATO				
MOLESTIE SESSUALI E OGNI TIPO DI DISCRIMINAZIONI E ABUSO SESSUALE	ESCLUSE COME PREVISTO DA ART. 56		<input type="checkbox"/> INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI € 1.000.000,00 (+0,25)	<input type="checkbox"/> INCLUSA SENZA SOTTOLIMITE (+0,50)	56
DANNI MORALI, PUR IN ASSENZA DI CONSEGUENZE FISICHE, DISTURBI MENTALI E PSICHICI	ESCLUSE COME PREVISTO DA ART. 56		<input type="checkbox"/> INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI € 1.000.000,00 (+0,25)	<input type="checkbox"/> INCLUSA SENZA SOTTOLIMITE (+0,50)	56
CONTAGIO DA MALATTIE IN GENERE (TRA LE QUALI: POLIOMIELITE, MENINGITE, H.I.V. ED EPATITE VIRALE	ESCLUSE COME PREVISTO DA ART. 56		<input type="checkbox"/> INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI € 1.000.000,00 (+0,25)	<input type="checkbox"/> INCLUSA SENZA SOTTOLIMITE (+0,50)	56
SCOMPARS A SEQUESTRI DI PERSONA	ESCLUSE COME PREVISTO DA ART. 56		<input type="checkbox"/> INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI € 1.000.000,00 (+0,25)	<input type="checkbox"/> INCLUSA SENZA SOTTOLIMITE (+0,50)	56
AGGRESSIONI O ATTI VIOLENTI ANCHE CON MOVENTE POLITICO, SOCIALE O SINDACALE, ATTI DI TERRORISMO	ESCLUSE COME PREVISTO DA ART. 56		<input type="checkbox"/> INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI € 1.000.000,00 (+0,25)	<input type="checkbox"/> INCLUSA SENZA SOTTOLIMITE (+0,50)	56
B. TOTALE PUNTEGGIO SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE (MAX ATTRIBUIBILE PUNTI 14,5):					

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

ALLEGATO 3 – SCHEDA OFFERTA TECNICA

Istituto "Liceo Classico T. Tasso" - Codice Ministeriale : SAPC12000X

Affidamento servizi assicurativi dec: ore 24,00 del 16/10/2018 - scad: ore 24,00 del 16/10/2019

SEZIONE ASSISTENZA	VALORI E CONDIZIONI BASE DA CAPITOLATO	OPZIONE 1	OPZIONE 2	OPZIONE 3	Riferimento articolo SDC
SPESE MEDICHE DA MALATTIA IN VIAGGIO	€ 60.000,00	<input type="checkbox"/> € 30.000,00 (-0,25)	<input type="checkbox"/> € 80.000,00 (+0,50)	<input type="checkbox"/> € 100.000,00 (+1)	63
ASSICURAZIONE BAGAGLIO	€ 500,00	<input type="checkbox"/> € 250,00 (-0,25)	<input type="checkbox"/> € 1.500,00 (+0,50)	<input type="checkbox"/> € 2.000,00 (+1)	66-67
ANNULLAMENTO GITE A SEGUITO DI MALATTIA/INFORTUNIO *	NON PREVISTO		<input type="checkbox"/> € 600,00 PER ALUNNO (+0,50)	<input type="checkbox"/> € 1.200,00 PER ALUNNO (+1)	CP n° 3
ANNULLAMENTO CORSI A SEGUITO DI INFORTUNIO E MALATTIA *	NON PREVISTO		<input type="checkbox"/> € 500,00 PER ALUNNO (+0,50)	<input type="checkbox"/> € 1.000,00 PER ALUNNO (+1)	CP n° 2
ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA *	NON PREVISTO		<input type="checkbox"/> € 15.000,00 PER ANNO E SINISTRO (+0,50)	<input type="checkbox"/> € 20.000,00 PER ANNO E SINISTRO (+1)	CP n° 10

C. TOTALE PUNTEGGIO SEZIONE ASSISTENZA (MAX ATTRIBUIBILE PUNTI 5):

SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA	VALORI E CONDIZIONI BASE DA CAPITOLATO	OPZIONE 1	OPZIONE 2	OPZIONE 3	Riferimento articolo SDC
TUTELA LEGALE MASSIMALE PER SINISTRO	€ 20.000,00	<input type="checkbox"/> € 10.000,00 (-0,50)	<input type="checkbox"/> € 30.000,00 (+0,50)	<input type="checkbox"/> € 50.000,00 (+1)	71-72
TUTELA GIUDIZIARIA: ULTRATTIVITÀ	NON PREVISTA		<input type="checkbox"/> ULTRATTIVITÀ 36 MESI (+0,50)	<input type="checkbox"/> ULTRATTIVITÀ 60 MESI (+1)	

D. TOTALE PUNTEGGIO SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA (MAX ATTRIBUIBILE PUNTI 2):

ALTRE GARANZIE PARTICOLARI	VALORI E CONDIZIONI BASE DA CAPITOLATO	OPZIONE 1	OPZIONE 2	OPZIONE 3	Riferimento articolo SDC
DANNI OCCHIALI ALUNNI (IN ASSENZA DI INFORTUNIO O RESPONSABILITÀ CIVILE DI TERZI) *	€ 150,00		<input type="checkbox"/> SOMMA ASSICURATA € 250,00 (+1)	<input type="checkbox"/> SOMMA ASSICURATA € 280,00 (+2)	CP n° 1
DANNI AL VEICOLO DEL REVISORE DEI CONTI *	NON PREVISTA		<input type="checkbox"/> € 3.000,00 PER VEICOLO (+0,25)	<input type="checkbox"/> € 10.000,00 PER VEICOLO (+0,50)	CP n° 7
DANNI AL VEICOLO DEL DIPENDENTE IN MISSIONE *	NON PREVISTA		<input type="checkbox"/> € 1.000,00 PER VEICOLO (+0,25)	<input type="checkbox"/> € 5.000,00 PER VEICOLO (+0,50)	CP n° 8
ASSICURAZIONE FURTO PORTAVALORI *	NON PREVISTA		<input type="checkbox"/> € 1.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO (+0,25)	<input type="checkbox"/> € 5.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO (+0,50)	CP n° 9

E. TOTALE PUNTEGGIO ALTRE GARANZIE PARTICOLARI (MAX ATTRIBUIBILE PUNTI 3,5):

SERVIZI AGGIUNTIVI		OPZIONE 1	OPZIONE 2	OPZIONE 3	
GESTIONE SINISTRI ONLINE	NON PREVISTA	-----	-----	<input type="checkbox"/> PREVISTA (+1)	

F. TOTALE PUNTEGGIO SERVIZI AGGIUNTIVI (MAX ATTRIBUIBILE PUNTI 1):***COME DA CONDIZIONI PARTICOLARI AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Luogo _____ Data _____

Timbro e Firma
_____**TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE**

Spett.le Istituto
LICEO CLASSICO STATALE "T. TASSO"
Codice Ministeriale: SAPC12000X
Piazza S. Francesco, 1 – 84122 SALERNO

IL SOTTOSCRITTO _____ NATO A _____
 _____ PROV. _____ IL ___/___/___ E RESIDENTE IN _____
 _____ VIA _____ N. _____, NELLA SUA QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE
 LEGALE/PROCURATORE DELLA COMPAGNIA _____ CON SEDE LEGALE IN _____
 _____ VIA _____ N. _____, CODICE FISCALE E PARTITA IVA _____
 _____, TEL. _____, FAX _____, MAIL _____,
 LEGITTIMATO AD IMPEGNARE LA SUDETTA COMPAGNIA

DICHIARA

(BARRARE ESCLUSIVAMENTE 1 DELLE VOCI INDICATE DI SEGUITO)

- DI ACCETTARE INTEGRALMENTE I VALORI E LE CONDIZIONI BASE DI CUI ALLA SCHEDA TECNICA E ALLO SCHEMA DI CONTRATTO **SENZA APPORTARE VARIANTI TECNICHE**
- DI ACCETTARE INTEGRALMENTE I VALORI E LE CONDIZIONI BASE DI CUI ALLA SCHEDA TECNICA E ALLO SCHEMA DI CONTRATTO **E DI APPORTARE VARIANTI TECNICHE**

EFFETTO	ORE 24.00 DEL 16/10/2018
SCADENZA	ORE 24.00 DEL 16/10/2019

ED OFFRE QUANTO SEGUE:

PREMIO ANNUO LORDO PRO CAPITALE (ALUNNI ED OPERATORI SCOLASTICI)	
<i>SI PRECISA CHE, A PENA DI ESCLUSIONE, LO STESSO DEVE RISPETTARE QUANTO PREVISTO ALL'ART 4- IMPORTO PREMI -</i>	
In cifre € _____ , ____ In lettere Euro _____	Formula per calcolo PUNTEGGIO MASSIMO attribuibile $25 \times \frac{(O_{max} - O_i)}{(O_{max} - O_{min})}$

FIRMA PER CONFERMA ED ACCETTAZIONE

(DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI PROCURATORE FORNITO DEI POTERI NECESSARI)

In caso di R.T.I. o Coassicurazione, la sottoscrizione dovrà essere apposta:

- dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale dell'Impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituito;
- dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale di tutte le Imprese raggruppande in caso di R.T.I. non ancora costituito;
- dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale dell'Impresa delegataria in caso di Coassicurazione.